

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DA ADOTTARSI IN ATTUAZIONE DELLA  
LEGGE 31 DICEMBRE 2012, N. 244, RECANTE “DELEGA AL GOVERNO PER LA  
REVISIONE DELLO STRUMENTO MILITARE NAZIONALE”.**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

**Sommario**

<b>Premessa.</b>	1
<b>1. L’attuazione dei principi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge n. 244 del 2012;</b>	3
1.1 Le precedenti ristrutturazioni e le differenze con quella attuale;	3
1.2 L’approccio metodologico;	5
1.3 Lo strumento attuativo del programma di riduzioni;	5
1.4 Il programma di razionalizzazione, riorganizzazione e revisione strutturale dello strumento militare;	6
1.5 La contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30 %.	7
<b>2. Linee generali della riforma nella varie Aree;</b>	8
2.1 La riforma delle aree di vertice;	8
2.2 La riforma delle aree operative;	9
2.3 La riforma delle aree territoriali;	11
2.4 La riforma delle aree logistiche;	12
2.5 La riforma dell’area della formazione.	13
<b>3. La riforma della Sanità militare.</b>	14
<b>4. L’articolazione dello schema di decreto legislativo:</b>	15
4.1 Riordino dell’area tecnico-operativa e dell’area tecnico amministrativa; attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa; razionalizzazione del Comando operativo di vertice interforze;	16
4.2 Soppressione e riordino di organismi collegiali della Difesa;	18
4.3 Riordino dell’area formativa e addestrativa;	21
4.4 Semplificazione delle procedure di dismissione degli immobili militari;	22
4.5 Revisione in senso riduttivo dell’assetto strutturale e organizzativo dell’Esercito italiano;	23
4.6 Revisione in senso riduttivo dell’assetto strutturale e organizzativo della Marina militare;	28
4.7 Revisione in senso riduttivo dell’assetto strutturale e organizzativo dell’Aeronautica militare;	31
4.8 Disposizioni in materia di riordino della sanità militare;	32

4.9 Modifiche meramente terminologiche ovvero di adeguamento a normativa sopravvenuta;	39
4.10 Disposizioni transitorie attuative dei programmi di soppressione e riconfigurazione delle strutture delle Forze armate e disposizioni di coordinamento e finali.	39

### **Premessa.**

Preliminarmente va chiarito in maniera inequivocabile che gli interventi previsti dalla legge di delega 31 dicembre 2012, n. 244, non sono volti a realizzare la “*riforma*” del vigente modello di difesa, bensì hanno l’obiettivo di attuare una revisione in senso incisivamente riduttivo delle dimensioni strutturali e organiche dello strumento militare nazionale, resa indispensabile dalla congiuntura di finanza pubblica.

Il provvedimento è volto ad attuare la delega al Governo di cui alla legge n. 244 del 2012, secondo i principi e i criteri direttivi afferenti alla revisione dell’assetto strutturale ed organizzativo del Ministero della difesa di cui all’articolo 2, comma 1, lettere **a) e b), numeri da 1) a 9)** e d). Il testo è stato redatto secondo la tecnica della novella, operata sul Codice dell’ordinamento militare recato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, di seguito COM. Per comprendere le ragioni dell’intervento, necessariamente **coordinato** con l’altro decreto legislativo sulla riduzione degli organici del personale militare e civile attuativo della citata medesima legge di delega, occorre considerare che la **ragion d’essere** delle **Forze armate**, si identifica, con le loro **capacità operative**, di modo che la compromissione di esse capacità mortifica lo scopo degli investimenti dedicati alla **funzione difesa**, siano essi in risorse umane, tecnologiche, ovvero organizzative. Ne discende che il pregio di qualunque scelta di **politica militare** deve necessariamente essere verificato in ragione degli **effetti positivi** che essa è in grado di determinare sulle **capacità operative** esprimibili.

La partecipazione dell’Italia alle missioni fuori area finalizzate al ripristino o al mantenimento della pace e dell’ordine internazionale impone, inoltre, sempre di più di poter contare su capacità operative per:

1. conseguire gli obiettivi militari assegnati anche in contesti ad alta complessità e sofisticazione;
2. garantire un alto livello di sopravvivenza per il personale;
3. essere pienamente integrabili nei dispositivi alleati.

Per quanto sopra l’elevato livello qualitativo di mezzi e sistemi si configura quale **requisito non rinunciabile**. Ciò posto, gli obiettivi di medio-lungo termine indicati dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244, sono, da una parte la progressiva riduzione degli organici del personale militare e civile, con conseguenziale riduzione degli stanziamenti ad esso destinati ad una percentuale tendenzialmente non superiore al 50% delle risorse finanziarie disponibili e, dall’altro, quello di realizzare, nel tempo, un equilibrio **distributivo ottimale** destinando le residuali disponibilità nella misura del

25% al settore dell'esercizio, per il mantenimento dell'operatività, e del 25% all'investimento per acquisizione e rinnovamento delle capacità operative.

Alla contrazione degli organici, nel disegno della legge n. 244 del 2012, deve parallelamente e necessariamente accompagnarsi anche la contrazione di comandi, enti e strutture organizzative, tale da conseguire, in ossequio all'articolo 2, comma 1, lettera *b*) della medesima delega, una contrazione strutturale **non inferiore al trenta per cento**, entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Considerati, l'esigenza di mantenere elevati *standard* qualitativi, il livello di risorse storicamente assegnato alla "funzione difesa" negli ultimi anni nonché gli ineludibili impegni internazionali assunti dall'Italia, è necessario intervenire affinché le strutture organizzative, cioè gli enti, i comandi delle aree di vertice, operative territoriali, logistiche, formative e infrastrutturali delle Forze armate siano ricondotte entro limiti compatibili con le risorse disponibili. Ciò, per l'impegno imposto dalla citata legge n. 244 del 2012 a **riqualificare la spesa** per l'operatività dello strumento, concentrandola, su Forze armate *ridimensionate e razionalizzate*.

Una vasta parte del provvedimento, dunque, si riferisce, in particolare, al complesso di previsioni di carattere ordinamentale, orientate a realizzare la *razionalizzazione* delle strutture di vertice, operative, logistiche, formative, territoriali e infrastrutturali delle Forze armate e la loro rimodulazione, in modo da conseguire una contrazione quantitativa non inferiore al trenta per cento nei sei anni successivi all'entrata in vigore, così come stabilito dai principi e criteri direttivi di delega recati, al riguardo, dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*) della legge n. 244 del 2012. La rideterminazione in riduzione della struttura organizzativa in ciascuna Forza armata dovrà essere accompagnata dalla contestuale *riduzione dei livelli ordinativi di responsabilità* oltre che *dall'adozione di un modello organizzativo comune*, che prevede uno **stato maggiore** come area di vertice e un comando per ciascuna delle aree operativa, logistica territoriale, della formazione e organismi per le specifiche attribuzioni di Forza armata. Tale standardizzazione organizzativa consente più agevoli flussi relazionali tra le articolazioni omologhe di ciascuna Forza armata, consentendo anche un più efficiente impiego delle risorse umane. Anche gli assetti territoriali delle Forze armate sono significativamente ridimensionati attraverso interventi volti ad eliminare duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni e ad accorpate, in un'ottica interforze, attività comuni privilegiando ogni utile sinergia soprattutto nelle aree ove la specificità di Forza armata risulta marginale.

## **1. L'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge n. 244 del 2012.**

### **1.1 Le precedenti ristrutturazioni e le differenze con quella attuale**

Già in passato la Difesa ha dato attuazione, con lo strumento del decreto legislativo, a profondi programmi di riorganizzazione strutturale articolati attraverso soppressioni e riconfigurazioni ordinamentali, secondo i noti criteri della razionalizzazione, accorpamento delle funzioni, eliminazioni dei duplicati in considerazione delle funzioni omologhe, uniformazione e concentrazione delle attività di supporto e delle strutture preposte allo svolgimento di servizi comuni etc. In particolare, le precedenti riorganizzazioni sono state attuate con la legge 18 febbraio 1997, n. 25 (c.d. riforma dei vertici), il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464 (ristrutturazione delle Forze Armate) attuativo della delega di cui all'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549; il decreto legislativo 27 giugno 2000, n. 214 (disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo n. 464 del 1997) discendente dall'articolo 9, comma 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78; il decreto legislativo 28 novembre 2005, n. 253 (disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni), recante riforma strutturale delle Forze armate, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186, tutti interessati dal riassetto operato nella fase della codificazione e, conseguentemente, abrogati.

Rispetto ai citati pregressi interventi, l'attuale riorganizzazione presenta **tre** sostanziali **differenze**: la **prima**, consiste nel fatto che i provvedimenti di riorganizzazione (soppressivi o riconfigurativi di strutture organizzative e di comando) vanno ora a modificare, talvolta direttamente, il COM ovvero il TUOM, cioè corpi normativi organici, laddove incidono su aree, enti, comandi ovvero strutture organizzative in essi disciplinati, mentre in passato, **nemmeno** esisteva un **corpo normativo** organico da modificare in conseguenza dei provvedimenti ordinativi da adottare in esecuzione del programma riorganizzatorio; la **seconda**, consiste nel fatto che oggi sono imposti limiti percentuali di **contrazione strutturale complessiva (non inferiore al 30%)**; **in passato, in tal senso non c'erano limiti minimi da conseguire**; la **terza**, è costituita dall'**imposizione di limiti di tipo temporale** entro cui necessariamente realizzare il programma di ristrutturazione (entro sei anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo esecutivo della delega).

Tali differenze, **di non poco momento**, hanno imposto un **approccio metodologico differente** che consentisse di:

- 1) **adeguare** l'assetto ordinativo delle Forze armate quale risultante dal COM (a livello primario);
- 2) **rendere obbligatorio** il programma di soppressioni e riconfigurazione delle strutture ordinarie delle Forze armate per consentire, contemporaneamente, tanto il **conseguimento dei nuovi assetti razionalizzati**, quanto **della percentuale di riduzione** imposta sulla struttura complessivamente considerata;

**3) scandire** in modo puntuale la tempistica di ciascun provvedimento ordinativo appartenente al processo, in modo da assicurarne la conclusione entro i **tempi stabiliti**.

### **1.2 L'approccio metodologico.**

Per raggiungere tutti e tre gli obiettivi descritti il provvedimento è stato organizzato come novella al COM.

In particolare (similmente all'altro provvedimento attuativo della delega sugli organici del personale militare e civile), il presente decreto legislativo è **strutturato in:**

- **una parte di mera novellazione** delle “*disposizioni a regime*” del COM concernenti l'organizzazione ordinativa delle aree centrali e di vertice, operative, territoriali, logistiche, infrastrutturali e della formazione di Esercito, Marina e Aeronautica interessate dal programma di riforma, in modo da indicare in esse, **immediatamente**, l'ordinamento di ciascuna Forza armata **per come risulterà, all'esito dell'esecuzione completa del programma di riorganizzazione;**
- **una parte, introdotta ex novo, di “disposizioni transitorie”,** e per ciò collocate nel **libro nono** del COM (articoli 2188 *bis*), 2188 *ter*), 2188 *quater*) e 2188 *quinquies*)), che:
  - 1) **rendono** organicamente noto il programma di riforma di ciascuna Forza armata, recandone puntualmente tutti i provvedimenti riorganizzatori sia in termini di soppressioni che di riconfigurazioni;
  - 2) **enunciano l'obbligatorietà** del programma di riforma per ciascuna Forza armata, per il conseguimento sia dei nuovi assetti ordinamentali razionalizzati, sia della percentuale di contrazione strutturale complessiva imposta;
  - 3) **temporizzano** esplicitamente il programma di riforma, scandendolo attraverso l'indicazione affianco a ciascun intervento ordinativo della data entro cui deve essere adottato;
  - 4) **indicano** gli strumenti attuativi per l'esecuzione del programma;
  - 5) **disciplinano lo svolgimento** del programma anche in termini di **monitoraggio**, eventuali **correttivi** necessari, **controlli** e **verifiche parlamentari**, attraverso la relazione ministeriale annuale sullo stato della riforma, prevista ai sensi dell'articolo **12, comma 2** del COM. .

### **1.3 Lo strumento attuativo del programma di riduzioni.**

In parallelo ai programmi di ristrutturazione introdotti per legge, come sono i casi delle revisioni già attuate e di quella attuale, la Difesa **ha, di fatto, già in parte provveduto** alla razionalizzazione ed efficientamento delle proprie strutture ordinarie centrali e periferiche, attraverso lo strumento ordinariamente previsto all'articolo 10, comma 3 del COM, rendendone conto annualmente al

Parlamento attraverso la già citata relazione del Ministro prevista dall'articolo 12, comma 2 dello stesso COM. Il richiamato articolo 10, comma 3 del COM, infatti, a tutela della massima flessibilità e tempestività richieste dalla natura stessa (operativa) degli enti, comandi e strutture destinarie (e quindi oggetto) degli interventi, stabilisce che ... *il Ministro della difesa ... nell'ambito del processo di ristrutturazione delle Forze armate ... può sopprimere o riorganizzare enti e organismi con proprio decreto, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.* Al riguardo, si fa presente che anche con riferimento al programma di riorganizzazione recato dal presente provvedimento [indicato agli articoli 2188 *bis*) per l'Esercito, 2188 *ter*) per la Marina e 2188 *quater*) per l'Aeronautica], si è inteso **mantenere come ordinario strumento attuativo** dello stesso, quello del decreto ministeriale di cui all'articolo **10 comma 3**. Stante quanto sopra, è dunque del tutto evidente, che l'inserimento del programma di riforma, costituito dal complesso degli interventi ordinativi di soppressione e riorganizzazione, nel presente decreto legislativo, affatto vale a **conferire all'amministrazione militare** la potestà ordinativa sulle strutture organizzative delle Forze armate, invece normativamente già, in via autonoma, stabilmente ad essa conferita a mente dell'articolo 10, comma 3 del COM, ma è bensì volta a **renderne obbligatoria l'esecuzione**, secondo le modalità, la tipologia di interventi, la tempistica e per il conseguimento delle finalità in esso stesso (programma) indicati.

#### **1.4 Il programma di razionalizzazione, riorganizzazione e revisione strutturale dello strumento militare.**

Il programma di razionalizzazione e riorganizzazione **volto a conseguire la contrazione delle strutture ordinarie delle Forze armate non inferiore al 30 %**, imposto dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*) della legge n. 244 del 2012, e riepilogato negli articoli 2188-*bis*, 2188-*ter* e 2188-*quater*, si realizza, più **in particolare**, attraverso l'adozione di varie tipologie di provvedimenti, di seguito indicati:

1) il complesso dei provvedimenti di riorganizzazione (*soppressione e riconfigurazione* di enti, comandi e strutture delle Forze armate) incidenti sulla struttura ordinativa recata da COM e TUOM, già anticipatamente ed in via d'urgenza disposti con i decreti ministeriali del 22 febbraio e 29 marzo 2013, ai sensi del citato articolo 10, comma 3 (registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 3 maggio 2013, reg. n. 3, fg. n. 191 e 26 giugno 2013, reg. n. 4, fg. n. 290, **Allegati 1 e 2** alla presente Relazione) ora in fase di attuazione, per rendere coerente, l'assetto strutturale complessivo, con i provvedimenti di riduzione degli organici discendenti dall'attuazione dei principi di delega di cui all'articolo 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, a salvaguardia della funzionalità e dell'efficienza del sistema; ciò, tenuto presente anche che, già a seguito del decreto-legge n. 95 del

2012 (*Spending review*), erano state attuate rimodulazioni in riduzione degli organici del personale militare e civile;

2) il complesso dei provvedimenti di riorganizzazione (di *soppressione e riconfigurazione* di enti, comandi e strutture delle Forze armate), incidenti sulla struttura ordinativa recata da COM e TUOM, indicati nelle disposizioni transitorie introdotte al COM stesso per Esercito, Marina e Aeronautica, rispettivamente ai commi 1, lettere *a)* e *b)* degli articoli 2188-*bis*), 2188-*ter*) e 2188-*quater*), da adottarsi, del pari, con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del COM, secondo la tempistica affianco di ciascuno di essi indicata;

3) dagli ulteriori provvedimenti ordinativi di soppressione o riconfigurazione di strutture di Forza armata **non direttamente** incidenti sulla struttura ordinativa recata da COM e TUOM, nonché gli altri provvedimenti di soppressione o riconfigurazione **conseguenziali** all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, lettere *a)* e *b)* degli articoli 2188-*bis*), 2188-*ter*) e 2188-*quater*), da attuare (sempre nell'arco del sessennio successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento) per quanto di rispettiva competenza e nell'esercizio della propria **ordinaria** potestà ordinativa, dai Capi di stato maggiore di Forza armata, nell'ambito delle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa, espressamente richiamati ai commi 2 dei citati articoli 2188-*bis*), *ter*) e *quater*). Di questi ultimi provvedimenti, alcuni già sono stati attuati e di altri ne è prevista l'attuazione nell'anno in corso e negli anni successivi, di tanto, è data puntuale contezza nelle Tabelle in **allegati 3, 4, 5 e 6**, che costituiscono parte integrante della presente Relazione.

Complessivamente il programma di revisione strutturale dello strumento militare si compone di complessivi **368** provvedimenti, **dei quali 166 sono integrali soppressioni e 202 sono riconfigurazioni**. Per una più completa individuazione degli stessi anche in termini di disaggregazione per tipologia e di sviluppo temporale, si rinvia alle **Tabelle A, B e C** della Relazione tecnica (*Cfr., la R.T., da pagg. 1 a 5*)

### **1.5 La contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30 %.**

Il complesso dei provvedimenti ordinativi di soppressione e di riconfigurazione, riportati nelle lettere *a)* e *b)*, dei commi 1, degli articoli 2188-*bis*), 2188-*ter*) e 2188-*quater*), adottati con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del COM, unitamente agli altri provvedimenti ordinativi di soppressione o di riconfigurazione di strutture non direttamente disciplinati nel COM o nel TUOM e a quelli ad essi conseguenziali adottati, per quanto di rispettiva competenza e nell'esercizio della propria **ordinaria** potestà ordinativa dai Capi di stato maggiore di Forza armata e puntualmente indicati, come accennato, nelle **Tabelle 3, 4, 5 e 6** allegate alla presente Relazione, consentono di conseguire una contrazione strutturale complessiva nelle aree operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche delle FA **pari al 31,52%**, nel pieno rispetto, dunque, del limite

**minimo** del 30% prescritto dalla legge delega all'articolo 2, comma 1, lettera *b*). Per il procedimento di calcolo della imposta contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30% si fa rinvio alla Relazione tecnica al provvedimento (Cfr., *pagg. 1-5*).

## **2. Linee generali della riforma nelle varie Aree.**

Pur tenuto presente che la descrizione puntuale delle specifiche modifiche ordinarie è contenuta nella presente relazione nella parte riferita all'illustrazione dei singoli interventi sull'articolato, si ritiene comunque utile, in appresso, indicare, in relazione a ciascuna Area di riferimento, le linee di intervento generali messe in atto con riferimento a ciascuna Forza armata.

### **2.1 La riforma delle aree di vertice**

**L'Esercito** assume la riarticolazione dell'Area centrale secondo lo *standard* organizzativo proprio dello Stato maggiore della difesa salvaguardando, però, quegli elementi di organizzazione necessari all'espletamento delle funzioni specifiche e specialistiche di Forza armata e del Capo di stato maggiore. Tali obiettivi vengono conseguiti attraverso l'eliminazione di strutture o aree di sovrapposizione e l'accorpamento delle funzioni omologhe secondo un unico modello *standard* organizzativo interforze. Il conseguimento di tali obiettivi è previsto consenta l'accorpamento di talune funzioni presso il vertice della Forza armata, al fine di dedicare, invece, la struttura di **comando e controllo delle Forze terrestri** e della **componente logistica**, esclusivamente all'approntamento della unità e al mantenimento dei corrispondenti livelli di prontezza operativa. Anche la **Marina**, al pari dell'esercito procede alla revisione dell'area centrale allineandosi al modello organizzativo dello Stato maggiore difesa, pur mantenendo gli elementi di organizzazione specialistici peculiari di Forza armata. La citata revisione comporta, fra l'altro, da un canto una razionale riconfigurazione di comandi di vertice delle Aree logistica e della formazione, mediante l'assorbimento di funzioni gestionali attualmente attestate a Reparti dello Stato maggiore e agli Ispettorati, dall'altro, l'accentuazione del ruolo di maggiore centralità e delle capacità strategiche allo Stato maggiore, attraverso una più chiara e lineare attribuzione di competenze e responsabilità. **L'Aeronautica** procede anch'essa ad una significativa riorganizzazione di vertice attraverso la riconfigurazione in una struttura snella, capace di semplificare ed accelerare i processi decisionali e di interfacciarsi con le strutture dell'area interforze in maniera simmetrica, diretta ed univoca. In sintesi gli elementi cardine del progetto si concentrano sulla:

- **semplificazione** delle attività di coordinamento e consultazione dei Comandi di vertice di Forza armata (cosiddetti Alti Comandi) con lo Stato maggiore aeronautica;
- **rivisitazione** in chiave di efficientamento delle funzioni di natura gestionale attinenti ai Comandi di Vertice e di *staff strategico* dello Stato maggiore aeronautica;

- **concentrazione** in una unica unità organizzativa, deputata alla direzione strategica, da parte del Capo di Stato maggiore aeronautica, di tutti gli assetti e capacità della Forza armata.

## **2.2 La riforma delle aree operative**

**L'Esercito** ha improntato il riordino dell'Area Operativa alla ricerca della proiettabilità delle Forze, prevedendo una evoluzione in linea con il nuovo contesto di riferimento (minaccia, futuro ambiente operativo, ruolo dello Strumento Terrestre e nuovo ciclo operativo di riferimento) anche al fine di sostenere gli impegni assunti nei contesti NATO e UE.

La revisione dell'Area Operativa è volta a:

- razionalizzare e semplificare la catena di Comando e Controllo attraverso la riconfigurazione di Comandi intermedi (di livello Corpo d'Armata) con funzioni "piene" in Comandi Divisione, attraverso il transito all'Area Territoriale delle attività in materia di "concorsi";
- potenziare le Forze Speciali e le Forze per Operazioni Speciali, da inserire in insiemi capacitivi in grado di organizzarsi per l'impiego in assetti operativi a favore del Comando della forza congiunta e multinazionale;
- potenziare la attività informativa tattica e operativa. Per quanto riguarda quella tattica, inserendo una capacità esplorante a livello reggimento per ogni Brigata di manovra e, per quanto riguarda, quella Operativa, rafforzando la Brigata specialistica RISTA-EW<sup>1</sup>;
- accrescere l'operatività delle Brigate di manovra e dei reggimenti, garantendo la:
  - assegnazione della massima autonomia operativa e logistica possibile;
  - contrazione/concentrazione delle strutture di supporto alle operazioni nelle Grandi Unità;
- potenziare la capacità di ingresso (*early entry/forcible entry*), di reazione rapida e riserva strategica della Forza Congiunta, attraverso:
  - l'unificazione in un'unica Brigata delle capacità aeromobili e lagunari, conferendo una piena connotazione pluriarma alla capacità nazionale di proiezione dal mare (CNPM);
  - il potenziamento della Brigata paracadutisti, a cui sarà conferita maggiore autonomia operativa e logistica attraverso una struttura pienamente pluriarma;
  - il mantenimento, ancorché ridotta, di una forza pesante pluriarma in grado di condurre azioni risolutive nelle fasi ad alta intensità delle operazioni e, in generale, di concorrere allo sforzo di dissuasione e deterrenza sotteso dal ruolo di prevenzione dei conflitti dello strumento terrestre;
- conferire maggiore protezione, proiettabilità e versatilità di impiego alle forze attraverso la trasformazione di alcune unità "pesanti" in unità "medie".

---

<sup>1</sup> *Reconnaissance, Intelligence, Surveillance Target – Elettronic Warfare*

Pertanto, la componente operativa dell'Esercito, cioè la forza proiettabile da combattimento, assumerà un assetto formato da:

- un Comando di Corpo d'Armata, ovvero il Comando NRDC-ITA dislocato a Solbiate Olona, destinato ad assumere una connotazione ancor più spiccatamente interforze e multinazionale;
- un Comando di Divisione proiettabile e sostenibile nel tempo mediante l'impiego di risorse provenienti da 2 Comandi di Divisione destinati al solo approntamento delle forze dipendenti;
- Brigate di manovra (di diversa tipologia: pesanti, medie, leggere e di tipologia mista media/aeromobile), tutte pluriarma, rimodulabili in Unità Operative attagliate per la missione e capaci di un alto grado di interoperabilità multinazionale.
- assetti tattici e operativi ad altissima specializzazione, reparti di supporto al combattimento e di sostegno logistico.

La revisione dell'area operativa della **Marina**, è caratterizzata da una contrazione numerica delle unità navali operative e dalla conseguente entrata in linea di unità polivalenti e multifunzionali, in grado di svolgere missioni diverse e con forte connotazione al duplice impiego. Lo sforzo più concreto ed immediato è rappresentato dalla dismissione di un significativo numero di unità di prima e seconda linea, nonché di mezzi deputati al supporto dello strumento e all'addestramento e formazione del personale. Ciò al fine di concentrare le disponibilità finanziarie a legislazione vigente sull'operatività (addestramento e manutenzioni) delle altre Unità. È stato altresì avviato un bilanciato processo di redistribuzione dello strumento navale che porterà alla totale concentrazione dei reparti e unità nei tre poli di Taranto/Brindisi, La Spezia e Augusta/Catania. Analogamente, è stata avviata la riorganizzazione della struttura di comando della componente operativa al fine di renderla più snella ed efficiente, adeguata alle nuove esigenze NATO e UE. Tutto quanto sopra, apporterà già nel medio termine, significativi benefici in termini di più efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente..

**L'Aeronautica** negli ultimi vent'anni ha perseguito un progetto di trasformazione, tuttora in corso, confermato nel contesto delle misure in esame, avviando e realizzando un ampio processo di contrazione della propria struttura e dei mezzi per adattarsi progressivamente alle mutate esigenze e a un quadro di riferimento in dinamica evoluzione. Si è trattato, in pratica, di una consistente riduzione del numero degli aeroporti, dei velivoli e del personale mirata al mantenimento delle capacità operative fondamentali, in funzione del livello di ambizione del Paese. Il principio ispiratore della riforma, anche in questo caso, è stato quello di dare priorità alle c.d. capacità operative irrinunciabili che sono: difesa aerea, ingaggio di precisione, ISTAR<sup>2</sup>, *Combat Support*

---

<sup>2</sup> *Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance.*

(trasporto tattico e strategico, rifornimento in volo, ricerca e soccorso, Combat SAR<sup>3</sup> e supporto operazioni speciali), difesa BMD<sup>4</sup> e accesso allo spazio.

Per quanto riguarda la struttura operativa, dal 1990 ad oggi gli aeroporti armati sono passati da oltre 40 agli attuali 19; gli Stormi da 23 a 18; i Gruppi di Volo da 41 a 34. Contestualmente sono stati avviati programmi di rinnovamento delle linee di volo al termine della loro vita operativa tenendo in considerazione che la sostituzione dei sistemi d'arma aeronautici richiede, per la loro complessità, azioni anticipate di almeno 10 anni.

La dotazione complessiva dei velivoli si è quindi ridotta complessivamente del 36% e per quanto attiene alla front-line (numero di velivoli assegnati ai reparti efficienti e pronti allo svolgimento delle attività operative) la riduzione si è attestata al 47%. Relativamente ai mezzi, quindi, farà premio la qualità rispetto ai numeri, portando il focus sulle consistenze in front-line. In altre parole, si è preferito disporre di meno velivoli ma tutti (o quasi) disponibili, concentrando l'attenzione sull'attività manutentiva e logistica.

Il progetto di riforma in esame dà inoltre maggior forza e coerenza al processo di revisione in itinere anche relativamente alla struttura di comando e controllo, secondo logiche di proiettabilità e integrabilità con il sistema di sicurezza dell'Unione Europea e NATO. Il completamento del progetto *Joint Force Air Component Command*, grazie all'utilizzo di tecnologie d'avanguardia, porterà l'Aeronautica militare a dotarsi di uno strumento di comando e controllo per la pianificazione e la condotta integrata delle operazioni nella dimensione aerea, anche in chiave duale (militare-civile), al fine di sfruttare efficacemente la componente aerospaziale dello strumento militare nazionale e di coalizione.

### **2.3 La riforma delle aree territoriali**

Il progetto di riordino dell'Area Territoriale dell'**Esercito**, si inquadra nel più ampio processo di razionalizzazione già avviato dal D.Lgs. 253 del 2005., ed è volto a realizzare sinergie nei settori afferenti al mantenimento e gestione di infrastrutture e alloggi e a demanio e servitù militari, nonché a consentire ulteriori razionalizzazioni delle strutture organizzative di supporto amministrativo, di gestione del personale e logistico. Nello specifico, la riorganizzazione prevede:

- **la razionalizzazione** del Comando di vertice (Comando Militare per il Territorio);
- **la soppressione**, per fasi, di tutti i Centri Documentali (ex Distretti Militari) determina la contestuale individuazione di unità organizzative esistenti, deputate anche alla trattazione delle attività afferenti ai settori documentale e certificativo, di informazione al pubblico e della custodia

---

<sup>3</sup> *Search and Rescue*

<sup>4</sup> *Ballistic-Missile Defense*

degli archivi, inserite nei sovraordinati Comandi Militari Interregionali ovvero, Comandi Militari Esercito;

- la riconfigurazione in senso riduttivo (funzioni e strutture) dei Comandi Militari Esercito, estendendo le competenze territoriali dei Comandi Interregionali (oggi Regioni Militari) a più Regioni amministrative;

Infine, il Comando Militare Esercito Veneto (riconfigurato in Comando Forze di Difesa Interregionale Nord) ed il Comando Militare Esercito Campania (riconfigurato in Comando Forze di Difesa Interregionale Sud) è previsto che acquisiscano competenze in materia di gestione dei concorsi operativi e non su tutto il territorio nazionale, contestualmente alla soppressione dei Comandi Operativi Intermedi dell'Area Operativa.

Per la **Marina** la revisione dell'area territoriale è strettamente connessa a quella dell'area logistica in quanto le funzioni territoriali e presidiarie confluiranno ai comandi che assolvono funzioni nell'area logistica. Il nuovo assetto territoriale prevede la soppressione del Dipartimento Marittimo di Ancona, del Comando Militare Marittimo Autonomo in Sardegna e la riconfigurazione dei Dipartimenti Marittimi di Taranto e La Spezia, del Comando Militare Marittimo Autonomo in Sicilia e del Comando Capitale in Comandi Logistici d'Area. In tal modo viene eliminato ogni Comando deputato a svolgere, in via esclusiva, le funzioni territoriali.

L'**Aeronautica**, ha già attuato a partire dal 1997 un radicale ridimensionamento della componente territoriale. Oggigiorno le funzioni territoriali sono svolte per la gran parte come attività collaterali, e senza aggravii aggiuntivi rispetto alle funzioni principali, dai reparti periferici. A questi ultimi sono intestate, tra le altre, responsabilità di carattere presidiario e di circoscrizione aeroportuale (interventi in occasione di incidenti di volo, sicurezza delle installazioni, disseminazione delle misure di allarme, mobilitazione, gestione demaniale). Invece, i Comandi responsabili di funzioni territoriali in maniera esclusiva o preponderante sono le 2 Regioni Aeree e il Comando Aeronautica di Roma che, in aggiunta alle funzioni territoriali, svolgono anche quelle di Comando alla Sede.

#### **2.4 La riforma delle aree logistiche**

La riorganizzazione dell'area Logistica dell' **Esercito** prevede una struttura di Comando e Controllo più snella, da raggiungere attraverso la soppressione dei due Comandi Logistici d'Area Intermedia (di Padova e Napoli) e delle relative strutture di supporto, il transito delle funzioni, compiti e Organi Esecutivi nell'ambito dei Dipartimenti settoriali (Trasporti e Materiali, Commissariato, Sanità e Veterinaria, Tecnico) del Comando di Vertice nonché la riconfigurazione, in senso riduttivo, degli stessi. Per questo sono state individuate soluzioni organizzative tese ad accentrare, in un minore numero di Enti, le funzioni esecutive di mantenimento, rifornimento e sanitarie, mediante soppressione o accorpamento delle relative strutture ritenute superflue o ridondanti. La revisione

della componente logistica di Forza Armata implica, anche, il transito di alcuni Enti, Distaccamenti e Reparti da un'area all'altra, come, ad esempio la Direzione di Amministrazione dell'Esercito e l'Istituto Geografico Militare.

Per la **Marina** il riordino del settore prevede la riconfigurazione dell' **Ispettorato logistico e dei fari in Comando Logistico**, deputato ad assicurare il supporto tecnico logistico generale, a cui viene collegata una complessa e successiva riorganizzazione territoriale, volta ad assicurare, in periferia, il pieno svolgimento delle nuove funzioni. Si rinvia, al riguardo, alle considerazioni già svolte in relazione alla stretta connessione e agli effetti di riduzione connessi alle riforme delle aree logistica e territoriale della Marina.

Il Comando Logistico dell'**Aeronautica** è interessato da una profonda contrazione attraverso: l'accorpamento degli assetti di supporto e la rilocalizzazione sugli aeroporti già sede di reparti operativi; l'accentramento delle attività di ricezione, immagazzinamento e smistamento delle componenti manutentive dei sistemi d'arma; l'automazione e remotizzazione di sensori e sistemi; la cessione di aree demaniali all'Agenzia del demanio; l'utilizzo estensivo di apprestamenti del servizio sanitario nazionale per ottimizzare l'impiego delle capacità sanitarie militari alle funzioni peculiari della medicina aeronautica e spaziale.

## **2.5 La riforma dell'area della formazione**

Per l'**Esercito** il progetto di riordino dell'area in argomento si inquadra nel più ampio processo di razionalizzazione già avviato con il decreto legislativo n. 253 del 2005, che prevedeva un adeguamento della componente addestrativa a seguito della sospensione della leva accompagnata dal progressivo passaggio al modello professionale che rendeva sovradimensionata la struttura in parola. Rispetto al citato dettato normativo, l'area viene ulteriormente rivisitata e razionalizzata al fine di:

- **standardizzare** la formazione di base a tutti i livelli;
- **semplificare** e **velocizzare** il processo di adeguamento formativo e dottrinale alle lezioni apprese che scaturiscono dalle mutevoli necessità degli attuali scenari operativi.

In tale contesto, in esecuzione del principio dell'accorpamento delle funzioni, attualmente svolte da diversi Organismi di Vertice, la riorganizzazione specifica prevede la costituzione di un **unico** Comando di Vertice responsabile della formazione e specializzazione del personale militare, della produzione del *corpus* dottrinale di Forza armata nonché dell'elaborazione delle "lezioni apprese", denominato *Comando per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell'Esercito*. Alle dipendenze di quest'ultimo vengono collocati gli Istituti deputati alla formazione di base degli Ufficiali, dei Sottufficiali e dei Volontari, oltre che le Scuole preposte all'addestramento di specializzazione a favore del citato personale. In particolare, per quanto attiene alla formazione di

base, questa risulta accentrata in tre poli di riferimento (Accademia Militare di Modena/Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione di Torino, Scuola Sottufficiali di Viterbo e Scuola di Fanteria di Cesano). Progressivamente, è prevista l'attuazione di un piano di riduzione delle unità deputate alla formazione dei volontari (Reggimenti Addestramento Volontari - RAV), coerentemente con la contrazione dei reclutamenti connessa alla contrazione degli organici.

Per la **Marina**, l'organizzazione dell'area formativa, individua quale organo di vertice il **Comando Scuole**, responsabile della **selezione** e della **formazione** del personale militare. Il nuovo assetto dell'area prevede il Centro di Selezione posto alle dipendenze del Comando Scuole e che il Centro Selezione, Addestramento e Formazione di Taranto sia soppresso entro il 2016, con il transito delle relative funzioni formative alla Scuola Sottufficiali Marina militare di Taranto.

Per **l'Aeronautica**, l'assetto finale del settore dedicato alla formazione al volo subirà notevoli cambiamenti nell'ottica di una revisione mirata, assicurando la miglior formazione possibile attraverso un adeguato bilanciamento fra addestramento comune e specialistico, differenziando gli *iter* formativi in funzione dell'impiego finale.

### **3. La riforma della Sanità militare**

Con il presente provvedimento si effettuano, altresì, in attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), n. 5), alcuni interventi sulla struttura del Servizio sanitario militare. Detti interventi completano un processo di riordino che ha interessato la Sanità militare e che è stato avviato già nel corso del 2012 attraverso una profonda opera di revisione della sua organizzazione al fine di aumentare l'efficienza delle strutture in relazione alla riduzione delle risorse disponibili.

Il riordino in esame si è concretizzato sia nell'attribuzione al Capo di Stato Maggiore Difesa della direzione, coordinamento delle attività e dei Servizi sanitari militari, della formazione del relativo personale (D.P.R. 15 dicembre 2010, n. 270), sia in una riorganizzazione in senso riduttivo delle strutture sanitarie, sia attraverso la loro razionalizzazione in senso interforze per aumentarne l'efficienza e il rapporto costo/efficacia.

In particolare, oltre a disposizioni volte a favorire una maggiore interazioni con il Servizio sanitario nazionale, sono stati adottate le seguenti misure:

- **riconfigurazione** del vertice sanitario interforze (Ispettorato della sanità militare) con compiti di indirizzo di tutto il comparto sanitario militare, da esplicare attraverso il coordinamento tecnico degli organi sanitari di vertice delle singole Forze armate e dell'Arma dei carabinieri (art. 191 COM), al fine di garantire unitarietà di indirizzo tecnico-sanitario a livello interforze;

- **chiusura** di alcune strutture intermedie dell'organizzazione sanitaria delle singole Forze armate (Comandi territoriali di sanità dell'Esercito di Padova e Napoli, Direzioni di sanità della Marina di La Spezia e Taranto);
- **interforzizzazione** del personale del Policlinico Celio che rimane il solo polo ospedaliero polifunzionale (ROLE 4) della sanità militare, con una progressiva maggiore focalizzazione delle risorse verso le aree di medicina, chirurgia e traumatologia d'urgenza. Sempre nell'area di ricovero e cura sono previsti ridimensionamento e riconfigurazione dell'ospedale di Milano ed efficientamento delle attuali potenzialità dell'ospedale di Taranto;
- consistente **ridimensionamento** dell'area della medicina legale con la riduzione da 13 a 7 dei Dipartimenti militari di medicina legale (DMML), con riconversione dei Dipartimenti di Torino, Firenze e Caserta in centri di diagnostica e poliambulatori, nonché chiusura dei Dipartimenti di Chieti, Palermo e Taranto. Riduzione di almeno il 50% delle Commissioni mediche di 2<sup>a</sup> istanza, attraverso la chiusura delle Commissioni di Bari e Napoli;
- **riduzione** da 9 a 3 dei centri di selezione per i VFP1, con concentrazione della selezione a Roma, Napoli e Palermo;
- **riorganizzazione** in senso riduttivo del servizio trasfusionale militare.

Tutti gli interventi apportati in materia di sanità militare completano dunque il processo di riordino dell'area, intervenendo sulla composizione e sulle competenze delle strutture e degli organi che la compongono, al fine di sancire a livello normativo il nuovo assetto organizzativo scaturente dalla riorganizzazione già in parte attuata con provvedimenti amministrativi. Si evidenzia che detto riordino è stato operato in riduzione, e che le disposizioni introdotte con il provvedimento in esame finalizzate ad adeguare l'impianto normativo alle modifiche strutturali in corso di realizzazione, non introducono nuovi organismi e neppure ampliano quelli esistenti, anzi, vanno nella direzione esattamente opposta, di modo che non comportano né nuovi né maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

#### **4. L'articolazione dello schema di decreto legislativo**

Prima di procedere alla illustrazione delle singole modifiche, tenute presenti le premesse sopra rappresentate, si consideri altresì, che lo schema di decreto legislativo in esame reca **10 articoli** ed è organizzato in modo da accorpare gli interventi novellistici al COM per materie omogenee, in linea con i criteri di delega attuati. Al riguardo, in particolare:

- **l'articolo 1**, riguarda il riordino dell'area tecnico-operativa e dell'area tecnico-amministrativa, le attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa e la razionalizzazione del Comando operativo di vertice interforze;

- **l'articolo 2**, concerne la soppressione ed il riordino di organismi collegiali della Difesa in applicazione dell'articolo 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012;
- **l'articolo 3**, si riferisce al riordino dell'area formativa e addestrativa;
- **l'articolo 4**, reca una disposizione in materia di semplificazione delle procedure di dismissione degli immobili militari;
- **l'articolo 5**, reca disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo dell'Esercito italiano;
- **l'articolo 6**, reca disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo della Marina militare;
- **l'articolo 7**, reca disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo dell'Aeronautica militare;
- **l'articolo 8**, reca disposizioni in materia di riordino della sanità militare;
- **l'articolo 9**, reca modifiche al COM meramente terminologiche, di adeguamento a normativa sopravvenuta;
- **l'articolo 10**, reca disposizioni transitorie attuative dei programmi di soppressione e riconfigurazione delle strutture delle Forze armate e disposizioni di coordinamento e finali.

Per facilitare la comprensione degli interventi di cui al provvedimento in esame, **l' allegato 7** alla presente relazione illustrativa, reca i testi delle disposizioni novellate, con l'evidenza delle integrazioni in “neretto” e delle espunzioni con il “barrato”.

#### **4.1 RIORDINO DELL'AREA TECNICO-OPERATIVA E DELL'AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA; ATTRIBUZIONI DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA; RAZIONALIZZAZIONE DEL COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE.**

All' attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), n. 2) - che prevede la riorganizzazione e la razionalizzazione dell'assetto organizzativo del Ministero della difesa, recato dagli articoli 15 e 16 del COM, eventualmente prevedendo una diversa ripartizione di funzioni tra le aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa – è volta la novella, all'articolo 15 del COM, recata **dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2)**. La modifica proposta riproducendo le funzioni e i compiti attualmente previsti per il Ministero della difesa, ne demanda la ripartizione tra le aree e gli uffici a un regolamento di organizzazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400, stabilendo i criteri generali di riferimento, volti a conseguire

standardizzazione organizzativa, univocità decisionale, coordinamento tra le aree e meccanismi di controllo della qualità dei servizi erogati.

In sostanza, la modifica nel senso illustrato permetterà di operare con la massima flessibilità, attraverso lo strumento normativo di rango regolamentare, l'adeguamento della distribuzione dei compiti e delle funzioni tra le aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa, in ragione dell'evoluzione delle esigenze di funzionamento del Ministero della difesa correlate alle attività che esso è chiamato a svolgere nel contesto nazionale e internazionale, garantendo la massima efficienza ed efficacia nel conseguimento degli obiettivi istituzionali. Ciò soprattutto nell'ottica di ottenere una maggiore aderenza tra le articolazioni dell'amministrazione chiamate ad assicurare attività amministrative e logistiche di supporto rispetto e il personale destinatario delle attività medesime. In particolare, attraverso tale strumento di flessibilità, sarà possibile riconoscere la maggiore centralità al personale della Difesa, garantendo una tempestiva fruizione dei servizi comuni resi disponibili dall'amministrazione, in un'ottica di generale efficientamento dello strumento militare.

Occorre del resto considerare che la riforma dei Vertici militari, intervenuta alla fine degli anni novanta del secolo scorso, ha accentrato molto potere sul Capo di Stato Maggiore della difesa e sul Segretario generale della difesa, specie per quanto attiene ai programmi di ammodernamento, alle risorse finanziarie che attengono all'operatività, alle direttive in merito alla consistenza delle singole Forze armate e dei singoli ruoli del personale. Gli Stati maggiori di Forza armata oggi assolvono invece essenzialmente il ruolo di "force provider", relativo alla preparazione delle forze e alla formazione, all'addestramento e all'impiego del personale. Tuttavia occorre considerare che la "gestione" del personale, in senso lato, abbraccia in realtà aspetti sia operativi (addestramento, operazioni, retribuzioni accessorie, sicurezza) sia amministrativi (reclutamento, stato giuridico, avanzamento, dinamiche salariali, disciplina, previdenza) che hanno nell'insieme effetti sul morale e, quindi, sull'operatività. Da tempo è sentita dalle Forze armate l'esigenza di dare maggiore unicità di visione al complesso e articolato sistema che afferisce alla gestione delle risorse umane, ancor più alla luce della revisione dello strumento militare in atto, visto che la consistenza di tali risorse è destinata a ridursi in maniera significativa. E' indispensabile, in sostanza, che la "governance" del personale sia il più possibile ricondotta nell'alveo della diretta dipendenza gerarchica, superando l'attuale frammentazione delle competenze tra aree ed organi. Conseguentemente, onde evitare la creazione di un'evidente e deprecabile condizione antinomica, con il comma 2 dell'articolo 10 del presente schema, recante le necessarie norme di coordinamento, si è operato il necessario coordinamento, modificando l'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, adeguandolo alla nuova formulazione dell'articolo 15 COM. Con l'occasione si espunge

dall'ordinamento l'attualmente presente situazione di “*duplicazione della fonte*”, unitamente alle negative conseguenze da ciò potenzialmente derivanti.

**L'articolo 1, comma 1, lettera b)**, è volto, invece, ad attuare il criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), n. 3. La modifica è conforme alla riorganizzazione del COI (Comando di vertice interforze) e impone, nella disposizione delegata, di assicurare l'esistenza di stabili forme di collegamento con i Comandi operativi di componente. Al riguardo occorre tuttavia sottolineare che qualsivoglia forma ovvero modalità di collegamento con i vertici operativi di componente, debbono essere **necessariamente** flessibili poiché tarati sull'attività operativa in corso, talvolta pianificata in ambito *joint* e interforze, e quindi **necessariamente** capaci di adattarsi alle esigenze del variare della pianificazione in corso.

Gli interventi recati **dall'articolo 1, comma 1, lettere c), numeri da 1) a 4), ed d)**, sono volti ad attuare i principi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge n. 244 del 2012.

Il citato principio di delega, prevede di introdurre nell'ordinamento militare disposizioni idonee a meglio specificare, in perfetta continuità e sintonia con quanto determinato a suo tempo con la legge n. 25 del 1997, oggi riassetata all'interno del COM, **il potere del Capo di stato maggiore della difesa di impartire direttive** – secondo le linee di indirizzo del Ministro della difesa -, nell'ambito delle attribuzioni indicate agli articoli 25 e 26, ai fini dell'esercizio delle attribuzioni dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per i soli compiti militari, previste dall'articolo 33, nonché delle attribuzioni tecnico-operative e del *procurement* del Segretario generale della difesa nella sua veste di Direttore nazionale degli armamenti, previste dall'articolo 41 del medesimo COM. Al riguardo il presente provvedimento prevede **all'articolo 1 comma 1, lettere c) ed d)**, interventi novellistici mirati proprio agli articoli 33 e 41, rispettivamente riferiti alle attribuzioni dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quest'ultimo, limitatamente ai compiti militari, nonché del Segretario generale della difesa, espressamente circoscrivendone l'esercizio, nel solo ambito, cioè all'interno, delle direttive emanate dal Capo di Stato maggiore della difesa. Si tratta dell'introduzione di strumenti, nel tessuto dell'ordinamento militare che più decisamente, nel pieno spirito della delega, alimentano il delicato quanto irreversibile processo d'innescio di tutte le possibili sinergie interforze, anche allo scopo di garantire l'unitarietà dell'azione di comando per una più efficace e salda conduzione dello strumento militare, nel rigoroso rispetto del quadro gerarchico delle dipendenze dal Ministro tanto del Capo di Stato maggiore della difesa quanto del Segretario generale della difesa.

#### **4.2 SOPPRESSIONE E RIORDINO DI ORGANISMI COLLEGIALI DELLA DIFESA**

Gli interventi recati **dall'articolo 2, comma 1, lettere da a) a c)**, sono volti a modificare e adeguare l'articolo 24 e a introdurre l'articolo 24-bis, tanto in applicazione del criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), n. 4), ben essendo gli organi in esse disciplinati, annoverabili fra le “*strutture interforze, organizzative o di coordinamento dedicati al sostegno generale delle Forze armate*”, quanto, e **necessariamente**, per l'adeguamento dell'articolato del COM allo *ius superveniens* recato dall'articolo 12, comma 20 del decreto legge “*spending*”, in applicazione del quale sono stati soppressi pressoché tutti gli organismi disciplinati all'articolo 24 del COM nella formulazione vigente.

In altri termini, tali interventi si rendono necessari per **ridefinire**, nell'ambito dei provvedimenti di soppressione, riorganizzazione e razionalizzazione diretti al conseguimento degli obiettivi fissati dalla legge delega, gli organismi consultivi e di carattere tecnico ad alta specializzazione operanti presso il Ministero della difesa, anche a seguito delle disposizioni introdotte dall'articolo 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, che, peraltro, non hanno consentito di realizzare né immediatamente, né a ridosso della loro entrata in vigore, i necessari interventi correttivi e di adeguamento sul corpo codicistico.

Il citato articolo 12, infatti, ha disposto **che le funzioni degli organismi collegiali** operanti presso le pubbliche amministrazioni **in regime di proroga**, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, **transitorio, automaticamente e definitivamente**, alla data di scadenza della proroga, **ai competenti uffici delle amministrazioni**. Nell'ambito della Difesa gli organismi qualificati a suo tempo genericamente come collegiali e quindi inseriti nel previsto d.P.C.M. di proroga adottato in data 30 luglio 2010 sono i seguenti:

1. Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza;
2. Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare;
3. Commissioni consultive per la concessione delle ricompense al valore o al merito, rispettivamente, dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri;
4. Comitato consultivo in materia contrattuale costituito presso SEGREDIFESA per i contratti di valore superiore alla soglia comunitaria relativa agli appalti di lavori (euro 5.278.000);
5. Comitato pari opportunità;
6. Commissione tecnica incaricata di esprimere parere tecnico-amministrativo sulle responsabilità conseguenti ad incidenti occorsi ad aeromobili militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato;
7. Commissione italiana di storia militare;
8. Comitato etico, avente la finalità di esprimere pareri di conformità ai principi etici e scientifici in merito ai protocolli sanitari innovativi e alle sperimentazioni cliniche.

In ossequio alla richiamata normativa si è quindi già proceduto, in via amministrativa a trasferire alle competenti articolazioni dell'Amministrazione della difesa le funzioni precedentemente svolte dagli organismi collegiali riportati nell'articolo 24 del COM, fatta eccezione per il *Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni* (CUG), costituito ai sensi dell'articolo 57, comma 01, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e non compreso fra gli organismi in regime di proroga, e per la *Commissione tecnica incaricata di esprimere parere tecnico-amministrativo sulle responsabilità conseguenti ad incidenti occorsi ad aeromobili militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato*.

Con riguardo a quest'ultima, infatti il trasferimento delle relative funzioni nell'ambito dell'Amministrazione risulta problematica poiché tale organismo, seppure costituito necessariamente presso il Ministero della difesa in ragione della specifica competenza attribuita all'Ispettorato per la sicurezza del volo (ISV) dello Stato Maggiore dell'Aeronautica militare in materia di coordinazione dell'attività di investigazione ai fini di prevenzione per gli aeromobili di Stato di cui all'articolo 748 del Codice della navigazione, essa costituisce in realtà una commissione di carattere interministeriale cui partecipano rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate. L'esigenza inderogabile di una commissione interministeriale, chiamata a operare sotto il coordinamento del citato ISV, consegue alla necessità che le singole amministrazioni forniscano il proprio apporto professionale e gli elementi tecnici e informativi di cui siano in possesso, concernenti gli incidenti occorsi ai **propri aeromobili**, quali scaturenti dalle singole inchieste, perché essi possano essere messi in correlazione con quelli verificatisi presso le altre amministrazioni. Ciò consente, infatti, alla commissione interministeriale della quale si tratta di pervenire all'espressione di un parere **qualificato sulle responsabilità** e le **cause degli incidenti** e soprattutto di definire le conseguenti **raccomandazioni** ai fini di **prevenzione** e **sicurezza**. E' di tutta evidenza, quindi, come la soppressione della commissione segnerebbe la fattuale ed irragionevole **soppressione** (peraltro non disposta dal richiamato articolo 12, comma 20, che, al contrario, espressamente le fa salve disponendone il transito alle amministrazioni) anche **delle funzioni** non riconducibili ad alcuna delle amministrazioni coinvolte, ancorché, altrettanto evidentemente volte alla tutela di un interesse di rilevanza costituzionale quale è quello della salute e della incolumità dei cittadini, sicché **non è in alcun modo ipotizzabile una sua soppressione**.

Di conseguenza si è pertanto proceduto ad inserire l'articolo 24-*bis* del COM, che in via compensativa rispetto agli interventi di riduzione operati, definisce il carattere e le funzioni della commissione interministeriale di cui trattasi, precisando, peraltro, che la composizione della

commissione e il relativo funzionamento sono definiti, annualmente, con decreto interministeriale e che i rappresentati delle singole amministrazioni non hanno diritto ad alcun compenso.

Le modifiche apportate all'articolo 24 del COM, invece, da una parte, come sopra accennato, sono volte a **espungere** tutti gli organismi sopra elencati soppressi dall'articolo **12, comma 20 del decreto legge "Spending review"** **confermando** il CUG e, dall'altra, **a prevedere**, senza nessun costo aggiuntivo, nemmeno connesso ad eventuali rimborsi spese per missioni o altro, il "*Consiglio interforze per le prospettive di genere*". La presenza dell'organo è particolarmente importante per le Forze armate per adeguare costantemente tutti i profili attinenti alle numerose questioni di genere al fine di rendere lo strumento militare maggiormente aderente alle mutate esigenze, pur salvaguardandone l'efficienza e l'operatività. Si pensi, al riguardo, a titolo esemplificativo, che l'organismo, coerentemente con l'ordinamento internazionale a cui l'Italia ha aderito, dovrà trattare tutte le problematiche legate alla diversità tra i due sessi, esaminandole dal punto di vista sia maschile che femminile, in modo da individuare le eventuali differenze nei rispettivi bisogni e priorità, come anche nel tipo di apporto che essi possono dare. Tutto questo all'interno della specifica e non ordinaria realtà militare, allo scopo di favorire le pari opportunità in tutti gli ambiti lavorativi e i conseguenti adeguamenti delle "*Linee guida interforze in materia di parità di trattamento, rapporti interpersonali, tutela della maternità e della genitorialità*", nonché, talvolta, agli interventi ordinativi, ovvero organici o di impiego che possono essere connessi alle "*prospettive di genere*".

La presenza nelle Forze armate di un simile consesso, realizza, a distanza di anni il compiuto rispetto dei contenuti della *Risoluzione delle Nazioni Unite n. 1325/2000*, sui temi della valorizzazione, della protezione e della partecipazione delle donne in tutte le attività. In tale quadro anche la NATO, nel 2009, seguendo le indicazioni dell'ONU ha mutato la denominazione e i compiti di un suo storico Comitato, creato esclusivamente per il personale femminile delle Forze Armate della NATO (il *Committee on Women in NATO Forces – CWINF*), trasformandolo in Comitato della NATO sulla prospettiva di genere (il *NATO Committee on Gender Perspectives – NCGP*) ed ha emanato una **direttiva strategica** per l'implementazione dei contenuti della citata risoluzione e della prospettiva di genere nella *NATO Command Structure*. Pure l'Italia, con l'adozione del Piano d'Azione Nazionale (dicembre 2010) per l'attuazione della Risoluzione 1325/2000, ha assunto specifici impegni in materia nei confronti della comunità internazionale.

#### **4.3 RIORDINO DELL'AREA FORMATIVA E ADDESTRATIVA**

Gli interventi recati **dall'articolo 3, comma 1, lettera a)**, sono volti a modificare l'articolo 215 del COM e a confermare, coerentemente con gli ultimi commi degli articoli 104, 116 e 146, così come

modificati dal presente provvedimento [Cfr., articoli 5, comma 2, lettera *d*), 6, comma 2, lettera *d*) e 7 comma 2, lettera *a*)] il potere di determinazione dei Capi di Stato maggiore di Forza armata delle sedi, dell'ordinamento e del funzionamento delle strutture formative di Forza armata, salvaguardando le attribuzioni del Capo di SMD, con riguardo agli istituti interforze. Infine, è stata prevista l'abrogazione del comma 1-*bis* in quanto è già prevista, all'articolo 786, comma 2, del COM, la corrispondenza dei programmi svolti presso le scuole militari a quelli ordinariamente previsti per l'intero corso del liceo classico e per il terzo, quarto e quinto anno del liceo scientifico degli istituti scolastici non militari.

Le novelle recate alla rubrica della sezione II, del capo II del titolo III, del libro quarto e all'articolo 715 del COM **dall'articolo 3, commi 1, lettera *a*) e 2, lettere *a*) e *b*)**, discendono dalla necessità di aggiornare la definizione del concetto di formazione che risulta non più conforme con l'attuale evoluzione della dottrina militare nello specifico settore. Infatti, il considerare la formazione come un complesso di attività strettamente connesse tra loro (addestramento, istruzione, educazione) ha ingenerato, nel tempo, una serie di commistioni, il cui perdurare potrebbe vanificare l'efficacia stessa dello strumento formativo. Pertanto, si è reputato opportuno rimodulare la citata definizione rendendola più aderente alla reale sfera di applicazione, così da chiarificarne l'interpretazione attraverso l'introduzione della distinzione fra attività formative iniziali e quelle addestrative che, invece, accompagnano il militare per l'intera permanenza in servizio, favorendo flessibilità di impiego e costanti aggiornamento e perfezionamento professionali.

#### **4.4 SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI DISMISSIONE DEGLI IMMOBILI MILITARI**

Gli interventi recati **dall'articolo 4, comma 1, lettera *a*)** integrano l'articolo 307 del COM al fine di consentire il trasferimento diretto a titolo gratuito, con decreti del Ministero della difesa, ai Comuni di un numero potenzialmente elevato di infrastrutture, beni e aree non più utilizzati ai fini istituzionali dell'Amministrazione della difesa, che, per tipologia o localizzazione, non rivestono interesse di retrocessione all'Amministrazione finanziaria. Sono quindi esclusi da tali decreti sia i beni individuati per il trasferimento nei fondi comuni immobiliari sia i beni di prevista valorizzazione. Su tali immobili, tuttavia, si possono riscontrare e valorizzare, in sede territoriale, interessi da parte di soggetti pubblici e privati, che possono trovare nelle Amministrazioni comunali gli interlocutori istituzionali per un loro diverso uso o riconversione ai fini civili, anche con eventuali nuove destinazioni urbanistiche. La possibile riduzione degli oneri finanziari a carico del bilancio di una Amministrazione dello Stato ed il trasferimento delle responsabilità di custodia e di manutenzione, attualmente a carico dei Comandanti Territoriali delle F.A., risultano obiettivi

primari per la Difesa, nell'ottica della riduzione della spesa. La disposizione introdotta, infatti, prevede che i Comuni interessati possono, a domanda, acquisire tali immobili a titolo gratuito, tanto per alienarli a soggetti pubblici o privati, quanto per cederli in locazione.

#### **4.5 REVISIONE IN SENSO RIDUTTIVO DELL'ASSETTO STRUTTURALE E ORGANIZZATIVO DELL'ESERCITO ITALIANO**

L'**articolo 5, comma 1, lettera a)**, in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo dell'Esercito italiano, introduce l'articolo 2188-*bis*), all'interno delle disposizioni transitorie del COM, che per ciò stesso sono collocate nel **libro nono**, che contiene e riporta nel dettaglio il programma di revisione in senso riduttivo, indicando puntualmente i provvedimenti ordinamentali di soppressione e riconfigurazione di comandi, enti e strutture organizzative dell'Esercito. Per gli approfondimenti su struttura e finalità della norma di cui si tratta, si fa integrale rinvio alle considerazioni già illustrate **ai paragrafi 1.2, 1.3 e 1.4 alle pagine 5 e seguenti.**

Il mutato assetto ordinativo conseguente dai summenzionati provvedimenti ordinativi relativi all'Esercito, comporta interventi correttivi ovvero di adeguamento della normativa primaria recata dal COM, dagli articoli dal 100 al 109, concernenti l'ordinamento dell'Esercito..

In particolare **l'articolo 5, comma 2, lettera a)**, interviene sull'articolo 101 per ridefinire i Comandi di vertice dell'Esercito, così come risultano all'esito dell'adozione di provvedimenti di riorganizzazione (soppressioni e riorganizzazioni) indicati, e per ciò stesso resi obbligatori, dalle disposizioni transitorie recate all'articolo 2188- *bis*) del COM, nonché dai decreti ministeriali del 20 febbraio 2013 e 29 marzo 2013, adottati in via d'urgenza e per rendere coerente, l'assetto strutturale complessivo, con i provvedimenti di riduzione degli organici discendenti dall'attuazione dei principi di delega di cui all'articolo 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, a salvaguardia della funzionalità e dell'efficienza del sistema, anche, tenuto presente, che già a seguito del decreto-legge n. 95 del 2012, erano state attuate rimodulazioni in riduzione degli organici del personale militare e civile.

In particolare, le modifiche recate all'articolo 101 del COM, conseguono alla :

- soppressione dell'Ispettorato delle infrastrutture quale comando di vertice;
- riconfigurazione del Comando per la formazione e Scuola di applicazione (art.104) che cede (ai sensi del decreto ministeriale 20 febbraio 2013) le attribuzioni di Comando di vertice e transita, dalle dirette dipendenze del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, a quella del Comando per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell'Esercito;
- riconfigurazione del Comando militare della Capitale, che si riconfigura in Comando per il territorio;

- riconfigurazione del Centro di simulazione e validazione che cede (ai sensi del decreto ministeriale 20 febbraio 2013) le competenze di Comando di vertice, e transita dalle dirette dipendenze del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito a quelle del Comando per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell'Esercito di ROMA (art. 104);

- riconfigurazione della struttura di Comando e Controllo della componente Forze Speciali e Forze per Operazioni Speciali (FS/FOS), che si riconfigura in Comando delle forze speciali posto alle dirette dipendenze del Capo di SME (ai sensi del citato decreto ministeriale 20 febbraio 2013). La previsione di cui al comma 4 dell'articolo 101, nulla innova, poiché riprende quella vigente, ove, però, è collocata al comma 2, nella mappa della medesima norma.

**L'articolo 5, comma 1, lettera b),** novella l'articolo 102 del COM ed è volto a ridefinire l'organizzazione operativa dell'Esercito, così come risulta all'esito dell'adozione di provvedimenti di riorganizzazione (soppressioni e riconfigurazioni) indicati, e per ciò stesso resi obbligatori, dalle disposizioni transitorie recate all'articolo 2188- *bis*) del COM, nonché dai decreti ministeriali del 20 febbraio 2013 e 29 marzo 2013, adottati in via d'urgenza e per rendere coerente, l'assetto strutturale complessivo, con i provvedimenti di riduzione degli organici discendenti dall'attuazione dei principi di delega di cui all'articolo 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, a salvaguardia della funzionalità e dell'efficienza del sistema, anche, tenuto presente, che già a seguito del decreto-legge n. 95 del 2012, erano state attuate rimodulazioni in riduzione degli organici del personale militare e civile.

In particolare, le modifiche recate all'articolo 102 del COM, conseguono alla:

- riconfigurazione e razionalizzazione del Comando delle Forze operative terrestri (COMFOTER) ri-dislocandolo dalla sede di Verona a quella di Roma. Coerentemente con le determinazioni di cui al comma 3 della medesima disposizione, è stata espunta dal livello primario l'indicazione della sede;
- soppressione ai sensi del decreto ministeriale 20 febbraio 2013, del 1° Comando delle Forze Operative di Difesa (1° FOD), le cui funzioni transitano al Comando Divisione "Friuli" e al Comando Forze di Difesa Interregionale Nord;
- soppressione del 2° Comando delle Forze Operative di Difesa (2° FOD) di livello ordinativo di Corpo d'armata, attualmente direttamente dipendente dal COMFOTER. Le relative funzioni transitano all'esistente Comando Divisione "Acqui", che passa alle dirette dipendenze del COMFOTER e al Comando forze di difesa interregionale Sud;
- soppressione del Comando delle truppe alpine, di livello ordinativo di Corpo d'armata, attualmente direttamente dipendente dal COMFOTER. Le relative funzioni transitano

all'esistente Comando Divisione "Tridentina" che passa alle dirette dipendenze del COMFOTER;

- riconfigurazione, in senso riduttivo anche del livello ordinativo, degli esistenti Comandi specialistici e dei supporti operativi (Comando trasmissioni e informazioni dell'Esercito e Comando aviazione);
- riconfigurazione, ai sensi del decreto ministeriale 20 febbraio 2013, del Comando dei supporti che assume, mantenendo il medesimo livello ordinativo, i compiti di Comando (di Vertice ai sensi dell'articolo 101) per la formazione, specializzazione e dottrina dell'Esercito (COMFORDOT) .

**L'articolo 5, comma 1, lettera c)**, sull'articolo 103 del COM, è volto a ridefinire l'organizzazione territoriale dell'Esercito, così come risulta all'esito dell'adozione di provvedimenti di riorganizzazione (soppressioni e riconfigurazioni) indicati, e per ciò stesso resi obbligatori, dalle disposizioni transitorie recate all'articolo 2188- *bis*) del COM, nonché dai decreti ministeriali del 20 febbraio 2013 e 29 marzo 2013, adottati in via d'urgenza e per rendere coerente, l'assetto strutturale complessivo, con i provvedimenti di riduzione degli organici discendenti dall'attuazione dei principi di delega di cui all'articolo 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, a salvaguardia della funzionalità e dell'efficienza del sistema, anche, tenuto presente, che già a seguito del decreto-legge n. 95 del 2012, erano state attuate rimodulazioni in riduzione degli organici del personale militare e civile.

In particolare, le modifiche recate all'articolo 103 del COM, conseguono alla:

- soppressione dei Comandi regione militare Nord e Sud (Vds. art. 31);
- soppressione dei Comandi militari Toscana - le cui funzioni transitano all'Istituto geografico militare - e Molise - le cui funzioni transitano al Comando militare Abruzzo - e riconfigurazione in riduzione, di quelli Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Trentino Alto Adige, Umbria, Liguria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche. Il Comando militare Veneto (ai sensi del decreto ministeriale 20 febbraio 2013) è stato riconfigurato in Comando Forze di difesa interregionale Nord (art. 102);
- soppressione dei centri documentali di Bari, Catanzaro, Firenze, Padova, Perugia, Trento, Genova, Napoli, Bologna, Ancona, Brescia, Cagliari, Caserta, Catania, Chieti, Como, Lecce, Milano, Palermo, Salerno, Udine, Verona, Roma le cui funzioni transitano nei rispettivi comandi militari competenti per territorio, ad eccezione dei centri documentali di Firenze - le cui funzioni transitano all'Istituto geografico militare - di Padova e Verona - le cui funzioni transitano al Comando forze di difesa interregionale Nord - di Napoli, Caserta e Salerno - le cui funzioni transitano al Comando forze di difesa interregionale Sud - di Roma

- le cui funzioni transitano al Comando per il territorio dell'Esercito - e di Palermo - le cui funzioni transitano al Comando militare autonomo Sicilia. Il Centro documentale di Torino, unico non soppresso è riconfigurato in centro unico di gestione archivi;
- riconfigurazione dell'Istituto geografico militare (IGM) (ai sensi del decreto ministeriale 20 febbraio 2013) già disciplinato all'articolo art. 105. L'ente, precedentemente appartenente all'area logistica dell'Esercito, transita in quella territoriale poiché ad esso sono state attribuite anche funzioni territoriali e di presidio ritenute prevalenti.

**L'articolo 5, comma 1, lettera d),** interviene sull'articolo 104 ed è volto a ridefinire l'organizzazione formativa dell'Esercito, così come risulta all'esito dell'adozione di provvedimenti di riorganizzazione e soppressione indicati, e per ciò stesso resi obbligatori, dalle disposizioni transitorie recate all'articolo 2188- *bis*) del COM, nonché dai decreti ministeriali del 20 febbraio 2013 e 29 marzo 2013, adottati in via d'urgenza e per rendere coerente, l'assetto strutturale complessivo, con i provvedimenti di riduzione degli organici discendenti dall'attuazione dei principi di delega di cui all'articolo 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, a salvaguardia della funzionalità e dell'efficienza del sistema, anche, tenuto presente, che già a seguito del decreto-legge n. 95 del 2012, erano state attuate rimodulazioni in riduzione degli organici del personale militare e civile.

In particolare, le modifiche recate all'articolo 104 del COM, sono volte a indicare espressamente la dipendenza dell'intera area formativa dal Comando per la formazione, specializzazione e dottrina dell'Esercito, quale comando di vertice all'uopo previsto dall'articolo 101, e conseguono alla:

- riconfigurazione (ai sensi del decreto ministeriale 29 marzo 2013) dei Comandi d'Arma (artiglieria; genio; logistico di proiezione e artiglieria controaerei) con funzioni addestrative in Scuole d'arma e di specialità. In un'ottica di snellimento, flessibilità e semplificazione dell'articolato di livello primario, in luogo della mera elencazione di ciascun singolo comando, è utilizzata la formulazione omnicomprensiva di "scuole d'arma e di specialità". Ciò, in coerenza con le disposizioni di cui al comma 2, che attribuiscono ai Capi di Stato maggiore di Forza armata, con propria determinazione, attribuzioni riferite alla determinazione delle sedi, dell'ordinamento e di funzionamento. Ai fini delle medesime esigenze di flessibilità e semplificazione normative, anche le Scuole di specializzazione (trasmissioni e d'informatica; amministrazione e commissariato e di sanità e veterinaria), ancorché non destinatarie di interventi di riorganizzazione (soppressioni o riconfigurazioni), vengono accorpate nella medesima formulazione omnicomprensiva di "scuole logistiche".

Il Centro di simulazione e validazione dell'esercito è stato ricollocato nel presente articolo poiché è riconfigurato quale comando non più di vertice. In precedenza, invece, era collocato nell'area di vertice ai sensi dell'articolo 101.

*Il Raggruppamento unità addestrative per la formazione dei volontari (RAV)*, di cui al comma 1, lettera a) n. 6), viene espunto dall'articolo 104, così come modificato dalle disposizioni in commento, poiché già soppresso **dal decreto del Presidente della Repubblica, in corso di pubblicazione**, adottato ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 95 del 2012.

**L'articolo 5, comma 1, lettera e)**, interviene sull'articolo 105 per ridefinire l'organizzazione logistica dell'Esercito, così come risulta all'esito dell'adozione di provvedimenti di riconfigurazione e soppressione indicati, e per ciò stesso resi obbligatori, dalle disposizioni transitorie recate all'articolo 2188- bis) del COM, nonché dai decreti ministeriali del 20 febbraio 2013 e 29 marzo 2013, adottati in via d'urgenza e per rendere coerente, l'assetto strutturale complessivo, con i provvedimenti di riduzione degli organici discendenti dall'attuazione dei principi di delega di cui all'articolo 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, a salvaguardia della funzionalità e dell'efficienza del sistema, anche, tenuto presente, che già a seguito del decreto-legge n. 95 del 2012, erano state attuate rimodulazioni in riduzione degli organici del personale militare e civile.

In particolare, le modifiche recate all'articolo 105 del COM, conseguono alla:

- soppressione (ai sensi del decreto ministeriale 29 marzo 2013) del Dipartimento di veterinaria le cui funzioni transitano al Comando sanità e veterinaria (che assume, accorpandole, anche quelle del Dipartimento di sanità) con lo stesso livello ordinativo;
- riconfigurazione (ai sensi del decreto ministeriale 29 marzo 2013) dei Dipartimenti di Trasporti e Materiali, Commissariato, Sanità e Veterinaria, e Tecnico, attraverso la riconfigurazione in Comandi aventi il medesimo livello ordinativo;
- soppressione del Comando logistico Nord e quello Sud;
- riconfigurazione dei poli di mantenimento Nord, Sud, Terni e Roma. In particolare quelli di Roma e Terni abbassano il loro livello ordinativo.

In particolare ribadisce il transito dell'Istituto Geografico militare all'interno dell'Area territoriale per l'assunzione delle funzioni territoriali e presidiarie ritenute prevalenti (Cfr., l'illustrazione delle modifiche all'art. 103).

**L'articolo 5, comma 1, lettera f)**, aggiorna l'articolo 106 rispetto al cambio di dipendenza analogamente a quanto avviene per le Direzioni di amministrazione delle altre Forze armate.

**L'articolo 5, comma 1, lettera g)**, novella l'articolo 107, a seguito della soppressione dell'Ispettorato infrastrutture dell'Esercito recata dall'articolo 101, e in ragione dell'attribuzione

delle funzioni in materia infrastrutturale al Dipartimento per le infrastrutture dell'Esercito, quale Comando non più di vertice, collocato all'interno dello Stato maggiore. Sono altresì soppressi i Comandi Infrastrutture Centro, Nord e Sud.

**L'articolo 5, comma 1, lettera h)**, modifica l'articolo 108, comma 3, del COM per consentire anche per i Corpi dell'Esercito italiano, come già previsto per le Armi, la possibilità di una ripartizione in "specialità". Una simile ripartizione, peraltro, benché sancita solo con un decreto del Ministro della difesa (d.m. 1° novembre 1981), è già prevista per il Corpo degli ingegneri, che è di fatto suddiviso nelle specialità "armamento" e "geografi" e per il quale si vuole introdurre, in prospettiva, anche l'ulteriore specialità "infrastrutture". La possibilità di distinguere diverse specialità nell'ambito dei Corpi consentirà in sostanza, all'occorrenza, di meglio far fronte all'evoluzione delle esigenze organizzative delle Forze armate e di individuarne con più precisione le professionalità interne. Inoltre l'espunzione dal testo vigente dell'aggettivo "singole", riferito alle Armi, è volta a permettere la creazione di specialità non necessariamente "ristrette" nell'ambito di una singola Arma ma "trasversali", com'è già in concreto l'Aviazione dell'Esercito. I moderni scenari operativi richiedono del resto un approccio assai flessibile.

**L'articolo 5, comma 1, lettera i)**, aggiorna, all'articolo 109, le attribuzioni del Corpo degli ingegneri dell'Esercito, coerentemente con le disposizioni introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, concernente la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

#### **4.6 REVISIONE IN SENSO RIDUTTIVO DELL'ASSETTO STRUTTURALE E ORGANIZZATIVO DELLA MARINA MILITARE**

Le disposizioni di cui **all'articolo 6, comma 1, lettera a)**, in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo della Marina militare, introduce l'articolo 2188-ter), all'interno delle disposizioni transitorie del COM, che per ciò stesso sono collocate nel **libro nono**, che contiene e riporta nel dettaglio il programma di revisione in senso riduttivo, indicando i provvedimenti ordinamentali di soppressione e riconfigurazione di comandi, enti e strutture organizzative della Marina. Per gli approfondimenti su struttura e finalità della norma di cui si tratta, si fa integrale rinvio alle considerazioni già illustrate **ai paragrafi 1.2, 1.3 e 1.4 alle pagine 5 e seguenti.**

Il mutato assetto ordinativo conseguente dai summenzionati provvedimenti ordinativi relativi alla Marina, comporta interventi correttivi ovvero di adeguamento della normativa primaria recata dal COM, dagli articoli dal 110 al 131 concernenti l'ordinamento della Marina, nonché della normativa

secondaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (al cui adeguamento si procederà con un prossimo provvedimento regolamentare) in ragione dei seguenti provvedimenti ordinativi previsti dall'articolo 2188-ter) di soppressione del Comando servizi base/COMAR con sede a Brindisi e della Sezione di commissariato militare marittimo di Cagliari, nonché di riconfigurazione dei Comandi servizi base di Taranto e di Augusta (SR), dei Servizi/Sezione Sanitari dei Comandi servizi base di La Spezia, Taranto e Augusta (SR), del Servizio Sanitario del Distaccamento Marina militare di Roma, del Comando supporto logistico, della Sezione Fari di Napoli (del Comando Zona Fari di Taranto), dei Distaccamenti della Marina militare di Napoli e di Messina, dell'Ufficio allestimento e collaudo nuove navi, degli Arsenali Militari Marittimi di Taranto, La Spezia e Augusta, del Centro di supporto e sperimentazione navale, del Centro interforze studi per le applicazioni militari e del Centro interforze munizionamento avanzato.

Le disposizioni di cui **all'articolo 6, comma 2, lettera a)**, prevedono interventi novellistici all'articolo 112 del COM, volti a ridefinire l'organizzazione operativa della Marina, così come risulta all'esito dell'adozione di provvedimenti di riconfigurazione e soppressione indicati, e per ciò stesso resi obbligatori, dalle disposizioni transitorie recate all'articolo 2188-ter) del COM. In particolare, al pari di quanto operato per le aree operative delle altre Forze armate, al fine di ricercare le massime consentite flessibilità e semplificazione normative, in luogo della mera elencazione di ciascun singolo Comando operativo imbarcato dipendente, è stata ritenuta preferibile la formulazione omnicomprensiva di "*reparti delle forze operative*". Ciò, in coerenza, anche con le disposizioni di cui al comma 2, che riproducendo il comma 3 vigente, attribuiscono al Capo di stato maggiore di Forza armata, con propria determinazione, il potere di disciplinarne articolazione, sedi, ordinamento e funzioni. In particolare si riconfigura la Brigata San Marco - Comando Forze da sbarco, in cui dapprima transitano le funzioni svolte dal soppresso Comando servizi base di Brindisi e, successivamente assorbe, le funzioni e le strutture della Sezione staccata di supporto diretto di Brindisi, attualmente dipendente dall'Arsenale di Taranto, che, conseguentemente cambia dipendenza.

Le disposizioni di cui **all'articolo 6, comma 2, lettera b)**, sostituendo l'articolo 113 del COM, sono volte a ridefinire completamente l'organizzazione logistica della Marina, così come risulta all'esito dell'adozione di provvedimenti di riorganizzazione e soppressione indicati, e per ciò stesso resi obbligatori, dalle disposizioni transitorie recate all'articolo 2188-ter) del COM, nonché dai decreti ministeriali del 20 febbraio 2013 e 29 marzo 2013, adottati in via d'urgenza e per rendere coerente, l'assetto strutturale complessivo, con i provvedimenti di riduzione degli organici discendenti dall'attuazione dei principi di delega di cui all'articolo 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, a

salvaguardia della funzionalità e dell'efficienza del sistema, anche, tenuto presente, che già a seguito del decreto-legge n. 95 del 2012, erano state attuate rimodulazioni in riduzione degli organici del personale militare e civile. In particolare, le richiamate disposizioni di novella, prevedono di riorganizzare (ai sensi del decreto ministeriale 20 febbraio 2013) coerentemente con la tendenziale standardizzazione delle organizzazioni ordinarie delle Forze armate, l'Ispettorato logistico riconfigurandolo in Comando logistico della Marina militare. Da quest'ultimo, quale comando di vertice, dipendono i Comandi logistici d'area, che ancorché a vocazione logistica, assumono le attribuzioni di tipo territoriale e presidiarie attualmente attestate sui Comandi in capo dei dipartimenti militari marittimi e sui Comandi militari marittimi autonomi. Si tratta di una forte razionalizzazione che in definitiva prevede una sorta di identificazione fra organizzazioni logistica e territoriale, con consistenti effetti in termini di contrazione strutturale.

Le disposizioni di cui **all'articolo 6, comma 2, lettera c)** intervengono sull'articolo 114 del COM, al fine di semplificare la formulazione della norma, coordinandola con quanto previsto in sede regolamentare per la disciplina di dettaglio dei compiti del servizio dei fari e del segnalamento marittimo della Marina militare. Si precisa comunque che gli apparati **nautofoni e radiofari** sono stati dismessi dall'impiego e pertanto non vengono più gestiti dal Servizio Fari Nazionale di modo che, con un successivo provvedimento di natura regolamentare, andranno espunti anche dall'articolo **169 del TUOM e ovunque essi compaiono**. Tale scelta discende da valutazioni emerse in campo internazionale (IALA) ove è stato convenuto che i segnali marittimi acustici, per i limiti che presentano, non possono essere considerati validi ausili alla navigazione, a differenza, invece, dei fari e degli altri segnalamenti marittimi.

**L'articolo 6, comma 2, lettera d)**, contiene disposizioni di novella all'articolo 116 del COM, volte a rimodulare l'organizzazione formativa della Marina militare, così come risulta all'esito dell'adozione di provvedimenti di riorganizzazione e soppressione indicati, e per ciò stesso resi obbligatori, dalle disposizioni transitorie recate all'articolo 2188- *ter*) del COM, nonché dai decreti ministeriali del 20 febbraio 2013 e 29 marzo 2013, adottati in via d'urgenza e per rendere coerente, l'assetto strutturale complessivo, con i provvedimenti di riduzione degli organici discendenti dall'attuazione dei principi di delega di cui all'articolo 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, a salvaguardia della funzionalità e dell'efficienza del sistema, anche, tenuto presente, che già a seguito del decreto-legge n. 95 del 2012, erano state attuate rimodulazioni in riduzione degli organici del personale militare e civile. In particolare, coerentemente con la tendenziale standardizzazione delle organizzazioni ordinarie delle Forze armate, la Marina ha riconfigurato, ai sensi del decreto ministeriale 20 febbraio 2013, l'Ispettorato delle scuole in Comando scuole della Marina militare. Inoltre, rispetto al testo vigente, la eliminazione delle sedi di alcuni istituti di

formazione, risulta coerente con le disposizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 116, che attribuiscono alle determinazioni del Capo di stato maggiore di Forza armata, la potestà di determinare le sedi, l'ordinamento e il funzionamento di Comandi, Enti e Istituti.

Il Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina, di cui al comma 1, lettera *e*), viene espunto dall'articolo 116, così come modificato dalla disposizione in commento, poiché già soppresso dal decreto **del Presidente della Repubblica in corso di pubblicazione, adottato ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 95 del 2012.**

**L'articolo 6, comma 2, lettera e**), sull'articolo 120, comma 1, del COM introducendo alla lettera *e*) le funzioni di direzione delle direzioni e delle sezioni del genio militare tra quelle proprie del Corpo del Genio navale.

**L'articolo 6, comma 2, lettera f**), contiene disposizioni di novella all'articolo 124 del COM, volte a ridefinire l'organizzazione territoriale della Marina, così come risulta all'esito dell'adozione di provvedimenti di riconfigurazione e soppressione indicati, e per ciò stesso resi obbligatori, dalle disposizioni transitorie recate all'articolo 2188- *ter*) del COM, nonché dai decreti ministeriali del 20 febbraio 2013 e 29 marzo 2013, adottati in via d'urgenza e per rendere coerente, l'assetto strutturale complessivo, con i provvedimenti di riduzione degli organici discendenti dall'attuazione dei principi di delega di cui all'articolo 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, a salvaguardia della funzionalità e dell'efficienza del sistema, anche, tenuto presente, che già a seguito del decreto-legge n. 95 del 2012, erano state attuate rimodulazioni in riduzione degli organici del personale militare e civile. In particolare per la Marina, dei tre Comandi in capo di Dipartimento militare marittimo (Alto Tirreno, Jonio e Canale d'Otranto e Adriatico), per quello dell'Adriatico ne è già stata decretata la soppressione a mente del DM 20 febbraio 2013, adottato ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del COM. **Al riguardo, occorre precisare che le** relative funzioni si re-distribuiscono tra il Comando in capo del dipartimento militare marittimo dell'alto Tirreno e il Comando in capo del dipartimento militare marittimo dello Ionio e del Canale d'Otranto. Questi ultimi, a loro volta, sono riconfigurati rispettivamente, in Comando Logistico della Marina militare Area Nord e Comando Logistico della Marina militare Area Sud. Dei tre Comandi militari marittimi autonomi (... in Sicilia, ... in Sardegna e della Capitale), quello della Sardegna è soppresso e, le relative funzioni, transitano al Comando Logistico della Marina militare Area Nord, che si avvale, per il loro esercizio in Sardegna, del dipendente Comando Supporto Logistico di Cagliari. I Comandi militari marittimi autonomi della Sicilia e della Capitale sono riconfigurati rispettivamente in Comando logistico della M.M. Area Sicilia e Comando logistico della M.M. Area Capitale. In tal modo la Marina militare ha inteso concentrare in un'unica struttura organizzativa, ancorché a vocazione

prevalentemente logistica (il Comando logistico d'Area), anche le attribuzioni territoriali e presidiarie, ormai divenute residuali, in particolare, fra l'altro, per la sospensione della leva.

#### **4.7 REVISIONE IN SENSO RIDUTTIVO DELL'ASSETTO STRUTTURALE E ORGANIZZATIVO DELL'AERONAUTICA MILITARE**

Le disposizioni di cui **all'articolo 7, comma 1, lettera a)**, in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo dell'Aeronautica militare, introduce l'articolo 2188-*quater*), all'interno delle disposizioni transitorie del COM, che per ciò stesso sono collocate nel **libro nono**, che contiene e riporta nel dettaglio il programma di revisione in senso riduttivo, indicando i provvedimenti ordinamentali di soppressione e riconfigurazione di comandi, enti e strutture organizzative dell'Aeronautica. Per gli approfondimenti su struttura e finalità della norma di cui si tratta, si fa integrale rinvio alle considerazioni già illustrate **ai paragrafi 1.2, 1.3 e 1.4 alle pagine 5 e seguenti.**

Fra i principali provvedimenti ordinativi previsti dal programma di rimodulazione strutturale di interesse dell'Aeronautica militare, si segnalano le soppressioni del 50° Stormo con sede a Piacenza e del Distaccamento Aeroportuale di Cagliari Elmas, entrambe entro il 31 dicembre 2015, nonché le riconfigurazioni del Comando logistico, dell'Ispettorato per la sicurezza del volo, del 41° Stormo con sede a Sigonella (CT), del 9° Stormo con sede a Grazzanise (CE), dei Distaccamenti aeroportuali di Pantelleria (TP) e Brindisi e della Direzione di amministrazione con sede a Bari.

Il mutato assetto ordinativo conseguente dai summenzionati provvedimenti ordinativi non comporta mutamenti tali da necessitare un interventi correttivi ovvero di adeguamento della normativa primaria recata dal COM.

Le disposizioni di cui **all'articolo 7, comma 2, lettera a)**, oltre alla eliminazione di un mero refuso, riformulano il comma 3, dell'articolo 146 del COM in materia di organizzazione formativa dell'Aeronautica militare, coerentemente con l'esigenza di uniformare le disposizioni attributive delle medesime funzioni ai Capi di Stato maggiore di Forza armata di esercito e Marina contenute, rispettivamente, negli ultimi commi degli articoli 104 e 116.

#### **4.8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIORDINO DELLA SANITÀ MILITARE**

Le disposizioni recate **dall'articolo 8, comma 1, lettera a)**, intervengono sull'articolo 188 del COM, al fine di precisare che la struttura del vertice sanitario interforze, cioè *l'Ispettorato generale della sanità militare*, è collocata nell'ambito dell'Area tecnico-operativa del Dicastero. La modifica, recepisce e, conseguentemente adegua la normativa di livello primario, alla nuova

formulazione dell'articolo 89, comma 1, lett. *f*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 191 del 2012.

Le disposizioni recate **dall'articolo 8, comma 1, lettera b)**, intervengono sull'articolo 189 del COM, al fine di rivisitare l'articolazione del Collegio medico legale in senso riduttivo, per renderne più moderno ed efficace il funzionamento e per ampliare il novero dei soggetti che possono richiedere i suoi pareri.

In particolare:

- al comma 1 si chiarisce che oltre alle sezioni giurisdizionali e di controllo della Corte dei conti, possono richiedere il parere del Collegio medico-legale gli organi della giustizia amministrativa, le amministrazioni pubbliche e il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461;
- è stata profondamente rivista l'articolazione e la composizione del Collegio, sopprimendo i commi 4, 5 e 6, mentre i commi 2 e 3 sono stati completamente riformulati. In particolare è stata eliminata la previsione della rigida articolazione in sei sezioni di cui tre distaccate presso la Corte dei conti, e della composizione del Collegio, rinviando alla struttura ordinativa, con un'articolazione di massimo cinque sezioni, secondo le determinazioni dello Stato maggiore della difesa. È stata comunque mantenuta la possibilità di istituire sezioni distaccate presso la Corte dei conti. Con riguardo alla possibilità di costituire sezioni distaccate del Collegio medico legale presso la Corte dei conti, si evidenzia che tali sezioni devono comunque essere ricomprese nel limite massimo di 5 sezioni previsto dal medesimo comma 2 dell'articolo 189, e che comunque, come precisato al successivo comma 11, lettera *b-bis*), le spese per i locali, gli arredi e per l'approvvigionamento di quanto necessario al funzionamento delle sezioni distaccate sono a carico della Corte dei conti. Al fine di evitare possibili dubbi in sede applicativa si è proceduto, comunque, ad integrare la disposizione precisando che delle 5 sezioni previste non più di due possono essere distaccate presso la Corte dei conti. Ciò consentirà una maggiore flessibilità dell'intera struttura anche nell'ottica di eventuali ulteriori riorganizzazioni. Per quanto riguarda la composizione si prevede che i componenti debbano essere scelti tra ufficiali o funzionari medici delle Forze armate o di polizia di particolare qualificazione professionale;
- al comma 7, in un'ottica di contenimento dei costi, è stato ridotto, da un terzo dell'organico a un quarto, il contingente di medici che, in presenza di vacanze nell'organico di medici militari, possono entrare a far parte del Collegio medico-legale in qualità di membri;

- al comma 9-bis, è stata prevista la possibilità, in analogia a quanto già avviene davanti a altri organismi collegiali medico-legali, che l'interessato sia assistito da un medico di fiducia durante tutta l'attività davanti al Collegio;
- al comma 11, in relazione alla flessibilità prevista ai commi 2 e 3 per l'articolazione del Collegio, è stata soppressa la previsione della sede presso il Ministero della difesa, per consentire la massima flessibilità organizzativa, ed è stata aggiunta la lettera b-bis) al fine di prevedere che le spese di funzionamento per le eventuali sezioni distaccate siano poste a carico delle amministrazioni "ospitanti".

Le disposizioni recate **dall'articolo 8, comma 1, lettera c)**, intervengono sull'articolo 190 del COM, a completamento di quelli citati riguardanti il Collegio medico legale, recando le necessarie modifiche anche all'articolo 190. In particolare al:

- comma 1, si interviene per indicare che l'organico di ogni sezione del Collegio è di cinque componenti, compreso il presidente. La modifica intende incidere in maniera sostanziale sull'organico che passa così dai 70 componenti a un massimo di 27 (5 componenti per cinque sezioni più Presidente e Vicepresidente del Collegio), compresi il presidente e il vicepresidente del Collegio. E' stata aggiunta, inoltre, al fine di aumentare la qualificazione e la professionalità delle sezioni e, conseguentemente, la qualità del servizio reso all'organo che richiede il parere, la previsione per la quale a ciascuna sezione è assegnato un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni;
- comma 2, in conseguenza delle modifiche in materia di organico del Collegio, viene rimodulato il *quorum* necessario per la validità delle riunioni, sia delle adunanze del *plenum* Collegio, sia delle singole sezioni, stabilendole, rispettivamente, alla metà e a due componenti oltre il presidente;
- comma 3, lettere a) e c), l'intervento è volto a uniformarne il contenuto alle competenze indicate al comma 1 dell'articolo 189.

Le disposizioni recate **dall'articolo 8, comma 1, lettera d)**, intervengono sull'articolo 191 del COM, in materia di **organi sanitari direttivi di Forza armata**. In particolare:

- al comma 2, per adeguare la formulazione a quella contenuta nella rubrica dell'articolo e al comma 1;
- ai commi 3, 4 e 4-bis, al fine di riformulare una previsione che non risulta adeguata alla reale organizzazione (il vertice sanitario espleta le sue attribuzioni attraverso la Commissione di cui all'art. 194 e un'altra Commissione medica) e per prevedere la possibilità che, nell'ambito della struttura sanitaria di Forza armata di cui si avvale il Capo dell'organo direttivo di vertice

per espletare le sue attribuzioni, può essere istituita una Commissione medica di secondo grado di Forza armata.

Sono stati lasciati inalterati – nel numero - sia i componenti della Commissione che le modalità della nomina (comma 4), mentre è stato aggiunto un comma per precisare le sue competenze. In particolare alla Commissione medica di secondo grado di Forza armata sono state fatte affluire le competenze già esercitate dai Direttori di sanità dell'Esercito e della Marina, rendendola competente a esaminare i ricorsi avverso i giudizi sanitari emessi dal Dirigente del servizio sanitario e dal Direttore di struttura sanitaria militare, che non vertano sulla materia della idoneità al servizio (per la quale opera la Commissione medica interforze di seconda istanza, di cui al successivo art. 194), bensì sull'idoneità all'espletamento delle specializzazioni operative di Forza Armata. Ad esempio per i paracadutisti, sommozzatori, incursori, carristi, ecc..(comma 5).

Le disposizioni recate **dall'articolo 8, comma 1, lettera e)**, intervengono sull'articolo 193 del COM, e sono volte a chiarire che le Commissioni mediche ospedaliere interforze di prima istanza possono essere costituite presso i Dipartimenti militari di medicina legale. Conseguentemente è stata adeguata la previsione contenuta nel comma 3 riguardante la composizione della Commissione, con riguardo alla individuazione del presidente della stessa nel direttore del Dipartimento militare di medicina legale. È stato, inoltre, aggiunto il comma 6, relativo alla possibilità che intervenga ai lavori della Commissione, senza diritto al voto, un delegato del comandante o del capo ufficio per cui presta servizio la persona nei confronti della quale vengono effettuati gli accertamenti. La previsione (al comma 5-bis), che riproduce quanto previsto dall'articolo 194, comma 3, per la Commissione medica interforze di seconda istanza, assicura il mantenimento della necessaria uniformità nella trattazione delle pratiche di tutto il personale valutato.

A ciò si aggiunga che il Centro ospedaliero di Milano è riorganizzato in Dipartimento militare di medicina legale attraverso la riconfigurazione in senso riduttivo, anche del livello ordinativo.

Le disposizioni recate **dall'articolo 8, comma 1, lettera f)**, intervengono sull'articolo 194 del COM, concernente la Commissione interforze di seconda istanza:

- **introducendo il comma 01** al fine di chiarire l'ambito delle competenze della Commissione, che si pronuncia in seconda istanza sui ricorsi avverso i giudizi medici, espressi dalle Commissioni mediche di cui all'articolo 193, o dagli altri organismi di accertamento medico indicati dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n.461, in materia di idoneità al servizio del personale militare e civile di tutte le pubbliche amministrazioni. Si prevede, altresì, la possibilità di istituire non più di due Commissioni per l'intero territorio nazionale, riproducendo nella norma la riduzione **del cinquanta per cento**

**delle Commissioni medesime.** Relativamente al numero delle Commissioni mediche interforze di seconda istanza, si evidenzia che fino ad oggi è sempre stata operante più di un commissione sull'intero territorio nazionale. In particolare, originariamente, erano previste **quattro commissioni**, con sede, rispettivamente, a Milano, Roma, Napoli e Bari. Oggi sono ancora operative le due Commissioni mediche interforze di seconda istanza di Milano e Roma. Pertanto, la disposizione in esame, nella parte in cui prevede la presenza di una o più commissioni interforze di seconda istanza, **non determina l'incremento del numero delle commissioni in questione;**

- **modificando il comma 1** al fine di eliminare la disciplina dell'organico e, trattandosi di organismo interforze, rinviando alla struttura ordinativa che sarà definita dallo Stato maggiore della difesa;
- **aggiungendo al comma 2 la lettera b)**, che, nel prevedere la presenza nel collegio di un medico appartenente alla Forza armata o di polizia a ordinamento militare o civile di appartenenza del ricorrente, uniforma la composizione della Commissione di seconda istanza a quella di prima istanza (cfr. art. 193, comma 4).

Le disposizioni recate **dall'articolo 8, comma 1, lettera g)**, intervengono inserendo, dopo l'articolo 195 del COM, gli articoli 195-*bis* e 195-*ter*, in materia di Istituti di medicina aerospaziale dell'aeronautica militare. L'intervento in commento, in particolare, completa le disposizioni in materia di organismi sanitari militari, reintroducendo nell'ordinamento le disposizioni riguardanti gli Istituti medico legali dell'Aeronautica militare - ora ri denominati Istituti di medicina aerospaziale - e la Commissione sanitaria d'appello. Le disposizioni di cui all'articolo 195-*bis* e 195-*ter* non sono in alcun modo suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri, essendo dirette esclusivamente a ri-denominare gli istituti medico legali dell'Aeronautica militare, in Istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare, definendone in modo più puntuale i compiti, nonché a porre rimedio alla parziale carenza di una puntuale disciplina normativa, che si è venuta a determinare specie con riguardo alla Commissione sanitaria d'appello, allorquando il regio decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 1879, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, recante ordinamento del servizio sanitario aeronautico, e il regolamento sul servizio sanitario aeronautico di cui al regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2410, che recavano la compiuta disciplina di tali organismi, sono stati abrogati dal codice dell'ordinamento militare senza che fossero operati i conseguenti interventi di riassetto. Gli Istituti di medicina aerospaziale e la Commissione sanitaria d'appello assolvono le funzioni, affidate al Corpo sanitario aeronautico dall'articolo 150, comma 1, lettera a), del COM, di certificazione dell'idoneità al volo (piloti e navigatori) e ai servizi di navigazione aerea (personale impiegato a bordo di aeromobili con mansioni diverse da quelle di pilota e navigatore, assistenti e

controllori del traffico aereo o della difesa aerea), rispettivamente per il primo e il secondo grado, non solo per il personale delle Forze armate, ma anche per quello delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, nonché per il personale dipendente delle aziende di navigazione aerea e per coloro che aspirano al conseguimento o al mantenimento di una licenza o di un attestato aeronautico.

Tali organismi erano originariamente disciplinati nell'ambito del regio decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 1879, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, recante ordinamento del servizio sanitario aeronautico, e del regolamento sul servizio sanitario aeronautico di cui al regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2410, che sono stati abrogati dal codice dell'ordinamento militare senza averne, però, operato un completo riassetto.

In particolare, a seguito delle citate abrogazioni si è venuta a determinare una situazione peculiare per la quale a fronte del venir meno delle disposizioni istitutive e di attribuzione dei compiti dei citati organi sanitari nei confronti del personale aeronavigante dello Stato, permane a tutt'oggi l'attribuzione della competenza in capo ai medesimi organi sanitari militari in materia di procedure medico-legali di idoneità al volo del personale dipendente delle aziende di navigazione aerea e per coloro che aspirano al conseguimento o al mantenimento di una licenza o un attestato aeronautico, in ragione del richiamo a tali organi recato da disposizioni contenute in norme esterne all'ordinamento militare (cfr.: d.lgs. n. 150 del 2010, art. 150, comma 1, lett. a); d.P.R. n.90 del 2010, art. 583, comma 1; ENAC, regolamento organizzazione sanitaria e certificazioni mediche d'idoneità, in attuazione articolo 734 cod. nav.; legge n. 859 del 1965, art. 26; d.P.R. n. 566 del 1988, art. 38, co. 6).

Il comma 1 dell'articolo 195-bis, individua le competenze degli Istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare in materia di accertamento dell'idoneità al volo e ai servizi di navigazione aerea nei confronti del personale sopra citato, di controlli ordinari e straordinari sul mantenimento di tali idoneità. Al fine di una ottimale uso delle risorse, al comma 2 si prevede la possibilità che gli Istituti in esame, in occasione degli accertamenti dell'idoneità al volo e ai servizi di navigazione aerea, possano pronunciarsi anche sull'idoneità al servizio militare o al servizio d'istituto. Diversamente, il personale di volo e non di volo delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, dopo aver ottenuto l'idoneità al volo e ai servizi di navigazione aerea, dovrebbe rivolgersi alla Commissione medica ospedaliera interforze di prima istanza per ottenere anche l'idoneità al servizio militare o al servizio d'istituto. Il comma 3 demanda a una direttiva dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare, in considerazione della necessità di costante monitoraggio delle disposizioni internazionali in materia e

dell'eventuale tempestivo adeguamento delle disposizioni interne, la periodicità delle visite e le modalità tecniche con le quali le stesse si devono svolgere.

L'articolo 195-ter, riguarda invece la Commissione sanitaria d'appello. Oltre a quanto già rappresentato con riferimento all'introdotta articolo 195-bis, si precisa che la Commissione in esame ha una competenza esclusiva per l'esame in secondo grado dei giudizi di non idoneità espressi dagli Istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare per tutto il personale di volo e non di volo delle amministrazioni pubbliche e per i dipendenti dalle aziende di navigazione aerea (iscritti al fondo di previdenza del personale di volo, cfr. art. 26, legge 13 luglio 1965, n. 859). Permane la competenza della Commissione medica d'appello, operante presso il Ministero della salute, per l'esame dei ricorsi dei possessori di licenze e attestati aeronautici non dipendenti da aziende di navigazione aerea (cfr.: art. 38, d.P.R. 18 novembre 1988, n. 566; art.13, comma 5, Regolamento ENAC "Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche d'idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici"). L'articolo in esame, individuata al comma 1 la competenza della Commissione, prevede che la stessa sia formata da tre componenti e che le funzioni di presidente siano affidate al Capo dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare. Al comma 3 si prevede, in analogia a quanto disposto al comma 2 dell'articolo 195-bis, la possibilità che la Commissione, nell'esaminare i ricorsi nella materia di competenza, possa pronunciarsi anche sull'idoneità al servizio militare o al servizio d'istituto dell'istante. Per tali giudizi, anche in conformità a quanto previsto per le commissioni mediche interforze di prima e di seconda istanza (art. 193, comma 4 e articolo 194, comma 2, lett. b)), si dispone la presenza nel collegio di un medico appartenente alla Forza armata o di polizia a ordinamento militare o civile di appartenenza del ricorrente (comma 5). Si prevede, infine, che l'istante possa essere assistito durante la visita da un medico di sua fiducia (comma 6) e che nei casi di accertamenti sanitari complessi la Commissione si avvalga di un parere di un medico specialista dell'Aeronautica militare che non abbia già partecipato al giudizio di prima istanza.

La disposizione recata **dall'articolo 8, comma 1, lettera h)**, interviene sull'articolo 199 del COM, al fine di chiarire che ai titolari di infermerie presidiarie sono estese le attribuzioni medico-legali dei direttori qualsivoglia struttura sanitaria descritta nell'articolo 195 e non solo dei direttori degli ospedali, in considerazione della progressiva riorganizzazione in senso riduttivo di tali strutture.

Le disposizioni recate **dall'articolo 8, comma 1, lettera i)**, intervengono sull'articolo 200 del COM:

- modificando la rubrica e il comma 1 al fine di rettificare la qualificazione delle visite indicate nelle lettere da a) a n), e chiarire che si tratta di visite medico-legali;

- modificando il comma 2, per adeguare la denominazione degli Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare con quella, più consona alla funzione effettivamente svolta, di Istituti di medicina aerospaziale. La medesima modifica di natura meramente terminologica è del pari operata agli articoli: 150, comma 2, **dall'articolo 9, comma 1, lettera f), numero 2)**; 201, comma 1, lett. d), **dall'articolo 8, comma 1, lettera l)**; 1205, comma 1, lettera d); 1268, comma 1, lettera a), in materia di determinazione delle attribuzioni specifiche per l'avanzamento degli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico, nell'ambito delle disposizioni del decreto legislativo attuativo della delega con riferimento alla contrazione degli organici del personale militare e civile.

#### **4.9 MODIFICHE MERAMENTE TERMINOLOGICHE OVVERO DI ADEGUAMENTO A NORMATIVA SOPRAVVENUTA.**

**L'articolo 9**, invece raggruppa una serie di modifiche, meno significative, ma di coordinamento, meramente consequenziali al cambio di denominazioni, ovvero riferite all'adeguamento terminologico all'interno di disposizioni di rinvio. In particolare, nei termini sopra descritti, si interviene sugli articoli 11; 22, comma 1, lettera c-bis), n. 2); 31, comma 1; 95, comma 3; 97, comma 3; 119, comma 1, lettera d); 132, commi 2 e 3; 150 già citato; 165, comma 4; 237, commi 2, 5 e 6; 251, comma 3; 254, commi 1 e 2; 266, comma 1 e 2; 267, comma 5; 280, comma 2; 322, comma 9; 323, commi 1 e 2; 534, commi 1 e 2; 556; 557, di cui si dispone in via consequenziale l'abrogazione, poiché norma di finanziamento di organismo soppresso ai sensi dell'articolo 12, comma 20 del decreto-legge n. 95 del 2012; 567, comma 1; 1408, comma 2; 1418; 1426, comma 1; 1431, comma 1; 1445; 1448, comma 3; 1494, comma 1 e 2266, comma 1.

#### **4.10 DISPOSIZIONI TRANSITORIE ATTUATIVE DEI PROGRAMMI DI SOPPRESSIONE E RICONFIGURAZIONE DELLE STRUTTURE DELLE FORZE ARMATE E DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E FINALI.**

**L'articolo 10, al comma 1, lettera a)**, dispone l'inserimento di un solo articolo, il 2188-*quinquies*), di coordinamento e di chiusura, inserito nel libro nono, quindi nell'ambito delle disposizioni transitorie del COM, contenente quelle disposizioni a carattere transitorio volte ad accompagnare e disciplinare l'attuazione dei programmi di revisione in senso riduttivo delle strutture delle Forze armate, recati dai precedenti articolo 2188-bis), 2188-ter) e 2188-*quater*). In particolare, ai commi 1 e 2, si impegna il Ministro della difesa nei tre mesi precedenti l'adozione dei provvedimenti ordinamentali di riorganizzazione di Comandi enti ovvero strutture organizzative, previsti dal programma di revisione strutturale, a promuovere incontri con le

organizzazioni sindacali rappresentative sulle problematiche connesse al reimpiego del personale civile ivi in servizio, e a favorire, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, l'attivazione di programmi di riconversione professionale e si dichiara l'assenza di nuovo maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione delle procedure di reimpiego. Il comma 3, invece, prevede una necessaria "cabina di monitoraggio" sulla corretta e tempestiva esecuzione del programma di riorganizzazione strutturale delle Forze armate, con la possibilità, data la lunga durata dello stesso di apportare, ove necessari gli opportuni correttivi, fatti salvi, in ogni caso, gli obiettivi di contrazione strutturale complessiva imposti. Il comma 4, ribadisce l'obbligo di riferire annualmente al Parlamento attraverso la relazione già prevista a regime dall'articolo 12, comma 2 del COM, circa lo stato di avanzamento del programma di soppressioni e riconfigurazioni delle strutture di vertice, operative, logistiche, territoriali, formative e infrastrutturali delle Forze armate.

**L'articolo 10, al comma 2, lettera a)**, interviene per adeguare l'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per le ragioni e l'illustrazione dell'intervento, di mero coordinamento, si fa rinvio alle considerazioni formulate con riferimento alle modifiche recate all'articolo 15 del COM, dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del presente schema **(pagina 17)**.

Si evidenzia, in conclusione, che risultando questa prima decretazione delegata già molto ponderosa, è stato valutato opportuno non aggravarla oltremodo con l'introduzione di tutti gli interventi di adeguamento terminologici, di recepimento dello *ius superveniens*, integrativi e correttivi, limitandosi a considerare solo quelli, per ora, recati dall'articolo 9 dello schema. Per tutti gli altri interventi di questo tipo, è prevalso l'orientamento di rinviarli ai successivi decreti legislativi integrativi e correttivi che saranno emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 244, che, pertanto *assolveranno* anche ad una *indispensabile funzione "manutentiva"* del corpo codicistico, notevolmente turbato dalla decretazione d'urgenza subentrata nel decorso biennio. Fatti dunque salvi gli ulteriori interventi correttivi ovvero integrativi che, verosimilmente, dovranno essere predisposti a mente dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, si rappresenta, altresì, che le modifiche recate al Codice dell'ordinamento militare dalle disposizioni di cui al presente provvedimento, consequenzialmente, comportano, in taluni casi, anche la **necessità** di intervenire in termini di adeguamento del livello normativo regolamentare, recato dal *Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per il perfezionamento delle quali si fa rinvio ad un prossimo intervento all'uopo dedicato, che sarà avviato subito dopo l'approvazione del presente schema di decreto legislativo.

In ordine al presente provvedimento non è stata effettuata l'Analisi di impatto sulla regolamentazione (AIR), ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170, in quanto la rappresentazione di alcuni elementi richiesti ai fini della redazione [Sezione 1, lettere B), C) e D); Sezione 3; Sezione 5, lettere A), b) ed E)] coinvolge profili di sicurezza interna ed esterna allo Stato.